

CLXXXIX

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1907

Presidenza del Vice-Presidente BLASERNA.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Si approva una proposta del ministro dei lavori pubblici, relativa alla discussione di un disegno di legge — Discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri » (N. 531) — Il senatore De Martino, relatore, riferisce sul disegno di legge; parlano poi nella discussione generale i senatori Pierantoni, Pisa, Astengo, Arcoleo, che propongono un ordine del giorno, De Martino, relatore, ed il ministro degli affari esteri — Senza discussione si approva l'art. 1 — Dopo osservazioni dei senatori Pellegrini, Vischi, Scialoja, Arcoleo, De Martino, relatore, Pierantoni, e del ministro degli affari esteri, l'Ufficio centrale ritira il suo emendamento all'art. 2, il quale è approvato con una modificazione del senatore Pellegrini — Presentazione di un disegno di legge — Ripresa la discussione, il ministro degli affari esteri, udita una proposta di emendamento del senatore Finali all'art. 3, propone, ed il Senato accetta, la sospensione di questo articolo — Dopo osservazioni del senatore Finali, alle quali risponde il ministro degli affari esteri, approvasi l'articolo 4 con gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale e con la soppressione dell'ultimo capoverso — L'articolo 5 è approvato con un emendamento proposto dal ministro degli affari esteri, in seguito a rilievi del senatore Finali — Senza discussione sono approvati gli articoli 6, 7, e 8 — L'articolo 9 approvasi con una modificazione del ministro, dopo osservazioni dei senatori Finali e Astengo — Senza discussione si approvano gli articoli 10, 11, 13 e il 12 dopo chiarimenti chiesti dal senatore Pierantoni e dati dal ministro degli affari esteri — Dopo discussione, alla quale prendono parte i senatori Finali, De Martino, relatore, ed il ministro degli affari esteri, sospendesi l'articolo 14 — Senza osservazioni si approvano gli articoli 14-bis, 15, 16, 17 e 18; quest'ultimo con le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale — L'articolo 19 che dall'Ufficio centrale volevasi soppresso, non è approvato — Si votano poi senza discussione tutti gli altri articoli del disegno di legge, e le tabelle a) e b) — La tabella c) è approvata con una modificazione proposta dall'Ufficio centrale — Il Presidente dà lettura di due ordini del giorno presentati dall'Ufficio centrale, de' quali il primo, dopo osservazioni del senatore Finali e del ministro degli affari esteri, è approvato; il secondo, in seguito a dichiarazioni dello stesso ministro, è ritirato e convertito in un altro, che il ministro accetta ed il Senato approva — Infine, in luogo dell'ordine del giorno del senatore Arcoleo, ne è approvato un altro proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro — Si accoglie una proposta del ministro degli affari esteri relativa all'ordine del giorno — In ultimo si stabilisce la convocazione del Senato in Comitato segreto pel 30 maggio, in seguito ad osservazioni dei senatori Cefaly e Pierantoni, alle quali risponde il Presidente, e su proposta del senatore Pisa.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri, dei lavori pubblici, delle finanze, delle poste e dei telegrafi, e dell'agricoltura, industria e commercio.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« N. 344. Il presidente dell'Associazione mutua fra impiegati di aziende commerciali e private di Bari trasmette una deliberazione dell'Associazione stessa nella quale si esprimono voti per la sollecita approvazione del disegno di legge sul riposo festivo (390);

« 345. La Società dei reduci delle patrie battaglie d'Imola esprime voti perchè in occasione del centenario della nascita del generale Giuseppe Garibaldi vengano adottati provvedimenti d'urgenza a favore dei superstiti indigenti delle campagne nazionali;

« 346. Il Consiglio comunale di Sulmona esprime voti perchè il disegno di legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (387) sia modificato nel senso che tutti gli archivi esistenti vengano conservati.

« 346. Il sindaco del comune di Scarperia (Firenze) trasmette il voto espresso da quel Consiglio comunale per modifiche al disegno di legge concernenti le armi ed i pubblici esercizi (567) ».

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedi: il senatore Cagnola, di un mese per motivi di salute; il senatore Cibrario, di 15 giorni per motivi di famiglia; il senatore Gattini, di un mese per motivi di salute; il senatore Marazio, di un mese per motivi di famiglia; il senatore Mirri, di un mese per motivi di salute; il senatore Majnoni d'Intignano, di 20 giorni per motivi di ufficio.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi s'intendono accordati.

Sull'ordine del giorno.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Pregherei vivamente il Senato perchè dopo la discussione dei due disegni di legge: « Riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri » e « Trasferimento dei professori universitari », si ponesse in discussione il disegno di legge iscritto al n. 22 dell'ordine del giorno e cioè: « Autorizzazione di spese per opere pubbliche, ripartizione di stanziamenti e trasporti di fondi negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 ».

Rivolgo viva preghiera al Senato di voler accogliere questa mia domanda, trattandosi di un disegno di legge che contiene provvedimenti di grandissima urgenza.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro dei lavori pubblici pregherebbe il Senato che, dopo la discussione dei due disegni di legge: « Riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri » e « Trasferimento dei professori universitari » si ponesse in discussione il disegno di legge: « Autorizzazione di spese per opere pubbliche, ripartizione di stanziamenti e trasporti di fondi negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 » del quale è già stata presentata la relazione, e che si trova iscritto al n. 22 del nostro ordine del giorno.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questo desiderio dell'onor. ministro dei lavori pubblici s'intende accolto.

Allora così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri » (N. 531).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 531*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Siccome è stata autorizzata la relazione orale do facoltà all'onorevole relatore, senatore De Martino di riferire su questo disegno di legge.

DE MARTINO, *relatore*. Signori senatori. È con un sentimento di profonda tristezza che prendo la parola al posto del compianto collega senatore Carta-Mameli, il quale della questione del riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri, erasi lungamente occupato con grande amore e con larga dottrina. Il Senato comprenderà perciò a quale sentimento di delicatezza io m'ispiri limitando l'esposizione delle ragioni per le quali, in nome dell'Ufficio centrale, raccomando l'approvazione di questo disegno di legge, a brevi e succinte considerazioni.

Una ragione di urgenza ha d'altronde consigliato la pronta discussione del disegno di legge, perchè appunto in esso sono alcuni termini, ai quali non si potrebbe venir meno senza turbare l'economia della legge stessa. Essa dovrebbe avere effetto dal 1° di luglio, mentre la Commissione, che avrebbe il compito di ripartire il personale dell'Amministrazione centrale nei due ruoli consolare e diplomatico dovrebbe perentoriamente compiere il suo lavoro entro il 30 giugno. Il disegno di legge intanto deve pur tornare alla Camera dei deputati, sia a causa degli emendamenti che noi vi proponiamo, sia per mettere la tabella degli ufficiali d'ordine in armonia con l'ordinamento unico e generale proposto per questi funzionari in tutte le Amministrazioni dello Stato. Un ritardo ulteriore poi, oltre i termini indicati, sarebbe dannoso pe' suoi effetti sia sul personale che ha pure il diritto di veder definita, dopo così lunga attesa, la propria situazione e sia pel delicatissimo servizio a cui si provvede.

Volgerò pertanto solo un rapido sguardo alle disposizioni della legge stessa.

Non ho bisogno di ricordare a voi, onorevoli colleghi, come la questione del riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri sia stata lungamente dibattuta, nè come abbia avuto, principalmente nel Senato, lunga e ponderata preparazione. Da moltissimi anni si era riconosciuta la necessità di un riordinamento di queste carriere. E certo le raccomandazioni del Senato contribuirono potentemente ad in-

durre il ministro Tittoni, (il quale fin dall'altro suo Ministero prese molto a cuore la soluzione dell'importante problema) alla nomina di una Commissione speciale.

Essa, per opera accurata e coscienziosa del suo relatore, onorevole Pompilj, compì un importantissimo studio, raccogliendo e coordinando tutti i precedenti della questione stessa e preparando così un materiale completo alle Commissioni parlamentari per l'esame del disegno di legge.

Alla Camera dei deputati il relatore, onor. Di Scalea, ha a sua volta illustrato la progettata riforma con una relazione della quale devo lodare i concetti larghi e lo studio meditato.

Il principio dal quale sono stati mossi, nel proporre la riforma, coloro che hanno studiato la importantissima questione, deriva dalla mutata condizione degli ordinamenti politici delle società civili moderne.

Anticamente la politica internazionale aveva per oggetto le relazioni diplomatiche che principalmente si accentravano, od erano dirette per opera personale dei sovrani o per mezzo delle cancellerie; ma col progresso dei tempi è venuta ad imporsi nelle questioni internazionali la corrente dominatrice dell'opinione pubblica, del controllo della stampa, degli interessi vivi e dei sentimenti delle popolazioni stesse. Non è possibile quindi di supporre che la diplomazia odierna possa menomamente fare astrazione di questi fattori naturali ai quali s'ispira la politica degli Stati.

E se per la diplomazia, da una parte, si è creata la necessità di nuove conoscenze intorno alle opinioni pubbliche dei vari paesi, da un'altra parte, l'opera dei consoli è completamente trasformata. Le ingenti necessità del commercio, la nuova politica di espansione commerciale e coloniale, hanno creato ai consoli doveri nuovi, ignoti ai nostri padri.

In queste mutate condizioni delle relazioni internazionali un continuo ricambio si appalesava necessario fra il personale preposto alla direzione della politica nel Ministero e quello delle sue rappresentanze all'estero, mentre, la carriera interna, atrofizzata e ridotta eccessivamente dagli attuali ordinamenti, non sembrava potesse più rispondere alle nuove necessità. Coloro ai quali era affidata la direzione della politica estera nel Ministero, ed erano di essa

i naturali consiglieri, potevano mancare di quelle conoscenze che solo si acquistano con la lunga permanenza all'estero, e così i nostri diplomatici ed i nostri consoli potevano mancare di quelle cognizioni, pure indispensabili all'adempimento del loro ufficio, sulle condizioni intrinseche, sia politiche e sia commerciali, dell'Italia medesima.

È grande merito, quindi, del ministro Tittoni, di avere non solo preparato il disegno di legge ma di averlo presentato e condotto all'attuazione, perchè ci lascia sperare che oggi le nostre relazioni internazionali potranno entrare, mercè una maggiore efficacia dei suoi strumenti, in un periodo di savia e cosciente attività.

Il progetto ha per base l'abolizione del ruolo interno il cui personale vien distribuito negli altri due ruoli distinti: diplomatico e consolare. E soppressa la carriera interna, tutti i funzionari del Ministero degli esteri verranno a turno a prestare servizio nella sede centrale, alternandosi anche nel servizio all'estero.

La divisione delle due carriere è, secondo me, una condizione necessaria alla bontà del servizio. Io non credo che una fusione della carriera politica con la carriera commerciale possa render utili servizi al paese. Nè ciò affermo con l'intendimento di menomare l'importanza delle funzioni affidate ai consoli, imperocchè anzi ritengo che la conoscenza delle condizioni economiche internazionali e lo sviluppo di una politica di espansione commerciale e coloniale sia oggi un altissimo compito a loro affidato. Speciali condizioni però rendono necessario che gli agenti diplomatici rivolgano la loro opera ed il loro studio più particolarmente a tutto ciò che si riferisce ai rapporti politici con le cancellerie e con gli uomini politici dei paesi presso i quali sono accreditati. Dunque, a parer mio, è opportuna, anzi necessaria la distinzione tra le due carriere, con ruoli separati, ma con il temperamento altresì che, in determinate condizioni e per determinate situazioni, possa utilmente il ministro usare la facoltà dei passaggi dall'una all'altra carriera. Non sempre questi passaggi finora non sono stati ispirati a ragioni di favore: era quindi necessario di regolare questa materia, come effettivamente vi provvede il progetto di legge. I passaggi sono autorizzati, ma con ogni cautela e guarentigia e limitati

ad una determinata proporzione. In questo modo è confermato il principio della separazione delle carriere, ma in modo che l'una possa, col suo personale, giovare all'incremento dell'altra. Negli alti gradi poi di ministri e consoli generali la fusione avviene implicitamente per le facoltà attribuite al ministro.

Questi, in linea generale, sono i principii del disegno di legge che noi raccomandiamo alla vostra approvazione.

Ma io credo, e per ciò mi rivolgo alla benevole attenzione del ministro, che questa riforma debba essere completata con altri due provvedimenti importantissimi.

Il primo si riferisce ai posti consolari dell'Oriente e dell'Estremo Oriente, per i quali è necessario avvenga una seria organizzazione dei servizi dei dragomanni e degli interpreti. Io non ho certamente bisogno di rilevare all'onorevole ministro gl'inconvenienti attuali di tale servizio, nè credo necessario esporli al Senato che su questo argomento ha avuto occasione di richiamare più volte, e per sollecitazione mia propria, l'attenzione del Governo.

In Oriente e nell'estremo Oriente il servizio dei dragomanni e degli interpreti dovrebbe essere coordinato al servizio consolare, in modo che il personale ad esso adibito non rimanga separato e scisso dal resto del personale di carriera. Io credo che legami tra l'uno e l'altro servizio debbano essere con giuste norme stabiliti, perchè, da una parte, un largo avvenire sia aperto ai dragomanni ed agli interpreti, i quali nell'Oriente e nell'estremo Oriente rappresentano molte volte la vera chiave della politica che devono svolgere i nostri rappresentanti, e acciocchè, dall'altra parte, in quelle regioni, i nostri consoli abbiano speciali cognizioni della lingua, degli usi e delle consuetudini delle popolazioni verso le quali devono compiere un'azione costante per la diffusione della nostra influenza politica e dei nostri interessi economici.

Altro essenziale complemento dell'ordinamento delle carriere è, a mio giudizio, una profonda e radicale riforma del Ministero degli affari esteri. Il nuovo sistema, per il quale i nostri consoli e diplomatici dovranno venire a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale e quindi assumere la direzione della nostra politica, rende necessario un riordina-

mento logico e normale del Ministero degli affari esteri. L'ordinamento dovrebbe distinguere quattro ramificazioni dei servizi del Ministero stesso: la direzione politica, la direzione commerciale, la direzione coloniale e la direzione delle nostre scuole all'estero. Nel momento presente, e credo che tutti coloro che sono passati pel Ministero degli affari esteri ne possano far fede, questi servizi non sono coordinati alle necessità moderne: essi rispecchiano, con vietati regolamenti e ordinamenti, un passato che si è andato man mano diroccando senza che abbiano potuto adattarsi alle necessità nuove.

Importantissima è soprattutto la direzione commerciale, a cui oggi manca uno dei compiti principali, e cioè quello di sapersi mantenere in relazione e in continuo contatto con le Camere di commercio e con tutto il movimento economico del Paese. Essa invece resta isolata nell'adempimento delle sue funzioni, oggi più formali che reali, e non riflette la vita intensa delle industrie e dei commerci nella loro espansione all'estero; e quindi, il materiale importantissimo che viene mandato dall'estero per opera dei nostri consoli non è riversato come vera e propria fonte di attività nel paese dalla Direzione commerciale. Per queste ragioni, ritengo una sostanziale e completa riforma di questa Direzione indispensabile.

Nè ho bisogno di dire al ministro quanto sia necessario, nel tempo presente, che la Direzione coloniale assurga a quelle alte funzioni che possano rispondere alla politica di espansione coloniale economica prevalente in tutti gli Stati moderni. Abbenchè la Direzione coloniale sia affidata ad un capo molto intelligente e competentissimo e vi siano funzionari di valore e di molto zelo, manca tuttavia quell'organismo necessario a dare tutta la efficacia all'opera loro e a permettere lo svolgimento di tutte le attività che a questo organismo dovrebbero convergere. E dovrei aggiungere che anche i locali, dove è la Direzione coloniale, mancano delle condizioni più necessarie per un funzionamento normale ed ordinato dei servizi.

Mio pensiero è poi che una organizzazione cosciente della politica coloniale dovrebbe incardinarsi, mi si permetta l'espressione, in un armonico ordinamento che raccolga opportuna-

mente gli interessi della politica coloniale propriamente detta nei suoi rapporti internazionali, la gestione delle colonie di diretto dominio dell'Italia e il movimento degli italiani all'estero.

Richiamo altresì l'attenzione del ministro sulle nostre scuole all'estero, le quali come hanno una illuminata direzione, domandano un organismo più rispondente all'elevata missione che debbono compiere.

Ritengo, insomma, concludendo, che la presente legge debba trovare un complemento nella riforma degli uffici e delle funzioni del Ministero degli affari esteri in modo che il principio innovatore, per il quale i nostri diplomatici e consoli verranno a prestare servizio anche presso l'Amministrazione centrale, sia integrato con quelle riforme, nell'organismo del Ministero, che possono rendere efficaci i provvedimenti che oggi si propongono all'approvazione del Parlamento.

Premesse queste considerazioni di ordine generale, in nome dell'Ufficio centrale raccomandando alla vostra approvazione questo disegno di legge, che ritengo mezzo necessario per l'avviamento ad una politica sempre più consapevole delle alte finalità dell'Italia all'estero. Il Ministro degli esteri ha, nei tempi presenti, bisogno di organi efficaci, tanto quanto erano questi organi necessari nei tempi in cui non esistevano nè ferrovie nè altri celeri mezzi di comunicazione. Oggi forse più che allora, poichè sono entrati come fattori nella vita politica moderna le correnti dell'opinione pubblica, si rendono indispensabili le indagini e le conoscenze esatte e profonde delle condizioni economiche e politiche dei vari paesi; ed è necessario che il ministro degli esteri abbia, e nell'amministrazione centrale e nei suoi organi all'estero, quegli strumenti dei quali egli possa e sappia valersi secondo le esigenze del pubblico servizio.

Vengo ora a trattare degli emendamenti e degli ordini del giorno che l'Ufficio centrale raccomanda alla vostra approvazione.

Innanzitutto accennerò alla questione degli ambasciatori. Nel Senato del Regno da autorevoli colleghi è stata largamente trattata la questione che riflette la situazione dei nostri ambasciatori. Nel ruolo diplomatico non esiste il grado di ambasciatore: ed è solo una funzione affidata ai ministri plenipotenziari di prima

o seconda classe quando sono accreditati presso le grandi potenze.

L'Ufficio centrale ha manifestato la sua opinione favorevole alla creazione del grado di ambasciatore; ma poichè essa involge anche una questione di carattere finanziario, per il momento, e come avviamento futuro all'attuazione di questo desiderato, l'Ufficio centrale vi propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, ritenuta l'opportunità di mantenere nel Regno agli ambasciatori le prerogative delle precedenze inerenti alla loro qualità, invita il ministro a voler prendere a questo scopo opportuni provvedimenti ».

Se infatti non si possa oggi creare nel ruolo una vera e propria categoria di funzionari che risponda al grado di ambasciatore, è almeno provvedimento di decoro lo stabilire che coloro i quali rappresentano la persona Augusta del Sovrano presso nazioni estere e sono circondati da alte prerogative, venendo nel Regno, possano serbare queste loro precedenze e prerogative. Non dubito che il ministro degli esteri vorrà accettare il desiderio espresso in questo ordine del giorno.

L'emendamento poi che noi proponiamo all'articolo 2 riflette la facoltà accordata all'Istituto di scienze sociali di poter far valere il suo diploma per gli esami e concorsi diplomatici e consolari, e, sebbene sia implicitamente contenuto nell'articolo stesso, pure crediamo a titolo di speciale benemeranza, di nominare l'Istituto medesimo.

All'art. 3, la Commissione parlamentare ha tolto l'obbligo agli aspiranti alla carriera diplomatica di un secondo esperimento definitivo, il quale corrobori e confermi il precedente esame d'ammissione. L'Ufficio centrale non intende rinnovare la proposta del primitivo progetto ministeriale, in quanto stabiliva quest'obbligo, ma spera che l'onor. ministro vorrà prendere in sede di regolamento opportuni provvedimenti su questo punto, imperocchè da alcuni anni a questa parte il reclutamento del corpo diplomatico, per successivi mutati regolamenti o per le norme stesse degli esami di concorso, lascia a desiderare, e non vorrei che venisse giorno in cui ci dovessimo dolere che, salvo meritevoli eccezioni, nel suo complesso, il futuro corpo diplomatico non avesse a corrispondere al delicato ufficio che deve compiere.

Ho detto già che il servizio alternativo tra l'estero e l'interno dei consoli e diplomatici è base del presente disegno di legge, e così nelle proposte fatte dal Ministero era stabilito l'obbligo del servizio alternato di due anni pel Ministero. Quest'obbligo è stato tolto come disposizione legislativa nel progetto di legge votato dalla Camera dei deputati rimandandosi al regolamento di stabilire le norme del servizio alternato; nè io propongo di rimettere quest'obbligo; però anche su ciò richiamo l'attenzione del ministro, perchè non vorrei che per via indiretta o per possibili favori si ripristinasse quella carriera interna, la cui abolizione è ragione precipua della riforma progettata.

All'articolo 16 è allegata una tabella, la quale non era stata coordinata con l'ordinamento generale proposto con la legge speciale degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni centrali. Presentando la tabella corretta, non facciamo che prevenire il futuro e mettere il ruolo speciale del Ministero (che pur deve, per ragioni inerenti allo stesso servizio, rimanere separato e autonomo) in relazione con quelle disposizioni. Ma in questa occasione io elevo una voce in favore degli ufficiali d'ordine del Ministero degli esteri, benemeriti per la loro intelligenza e per il loro zelo, e spero che la loro carriera un giorno possa essere meglio ordinata; e lo credo anzi tanto più necessario perchè col servizio alternato tra l'interno e l'estero, e il necessario e continuo rinnovarsi del personale di concetto, agli ufficiali d'ordine sarà affidata la tradizione degli affari.

All'articolo 17 sono stabiliti dei vantaggi meritati a favore del corpo diplomatico, per cercare, sotto una forma indiretta, di migliorare le loro condizioni finanziarie. L'Ufficio centrale però, a mio nome, rivolge vive preghiere al ministro, perchè si voglia preoccupare della condizione finanziaria dei nostri diplomatici all'estero. In un momento di ristrettezza finanziaria si è ricorso ad essi e si è chiesto che facessero sacrificio dei loro averi riducendo gli assegni diplomatici; ma mutate ora le condizioni delle pubbliche finanze, è doveroso per lo Stato di provvedere. La differenza fra gli assegni del 1894 e quelli di oggi non è che di circa 300 mila franchi: poca cosa veramente anche nel complesso per lo Stato, ma ingente cosa per ciascuna delle persone che de-

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1907

vono vivere all'estero e debbono far sacrifici per tener alto il decoro della propria funzione, in un momento nel quale il costo della vita è singolarmente cresciuto.

In questo senso ho presentato un ordine del giorno al ministro e spero che egli vorrà accettarlo.

Le disposizioni transitorie contengono poi due disposizioni sulle quali, per accordi presi coll'onor. Ministro, l'Ufficio centrale vi propone di voler fare modifica agli articoli 18 e 19. L'art. 18 stabilisce che i funzionari che attualmente appartengono alla carriera interna, saranno distribuiti in ragione del loro merito e delle loro attitudini. Il criterio delle attitudini è evidente e si intende, ma quello del merito non s'intende affatto, perchè, sia nella carriera consolare come nella carriera diplomatica, le ragioni di merito debbono essere uguali, nè esiste relazione d'inferiorità tra le due carriere. E perciò noi vi proponiamo di sopprimerlo.

All'art. 19 si dispone che per essere assegnati alla carriera diplomatica occorre la dimostrazione del possesso di un determinato reddito. Ora questa dimostrazione del reddito se può essere consigliabile, in quanto formi una disposizione generale del progetto di legge per l'ammissione in carriera, perchè è giusto che coloro i quali si avviano per una carriera che obbliga ad un grande costo di vita e che s'inizia col volontariato gratuito, abbiano un minimo di reddito, non trova giustificazione nei provvedimenti di carattere transitorio.

Infatti per un personale il quale già appartiene alla carriera ed è da molti anni nel servizio, e che oggi si deve ripartire in ragione delle attitudini, non pare che si possa far prevalere nel riparto medesimo una ragione finanziaria. Ad ogni modo, in vece di una disposizione tassativa come quella contenuta nell'art. 19, il vostro Ufficio centrale vi propone che questa speciale considerazione finanziaria rientri con formula generica in quei criteri prudenziali per i quali la Commissione dovrà ripartire il personale fra i consoli ed i diplomatici. E così mi pare che senza ledere interessi di persone e senza soprattutto esporre una parte del personale ad un vero aggravio (perchè la dimostrazione effettiva del possesso obbligherebbe di necessità ad oneri fiscali), possa la Commissione venire agli stessi risultati, giudicando in base ad un criterio facol-

tativo che le è riservato con l'emendamento che noi vi proponiamo.

Questi, onor. colleghi, sono gli emendamenti e gli ordini del giorno che l'Ufficio centrale vi propone, mentre vi raccomanda altresì di approvare come benefico e provvido il presente disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Onorevoli colleghi. L'altro ieri il nostro egregio Presidente ci ha invitati a invertire l'ordine del giorno, a dare precedenza a questo disegno di legge e a contentarci di una relazione orale perchè ci parlò di due fatti importanti: la pubblica opinione favorevole alla legge e di termini fatali che conteneva. Io che ero nel manipolo di senatori che assiste alla seduta sino all'ultima ora, non mi opposi alla richiesta dell'onor. presidente, tanto più che si deplora la perdita del nostro collega onor. Carta-Mameli. La relazione orale fatta testè dall'amico e collega De Martino, ha aggiunto qualche cosa di più: la indicazione di emendamenti proposti che domanderebbero tempo per essere compresi nel loro merito onde far sorgere in noi la convinzione della loro bontà.

Io mi disimpegnerò in questa discussione alla meglio, non essendo possibile che una persona un poco stanca dagli anni possa attendere in un giorno alla lettura ed allo studio di parecchi disegni di legge ed alla loro discussione senza tregua alcuna. Abbandono lo studio delle discussioni degli emendamenti ai giovani colleghi venuti da poco al Senato che certamente hanno più forte l'elemento vitale che in molti di noi va mancando. Nullameno dirò cose utili per ricordi personali, perchè ne trovo un fugace accenno nella breve relazione ministeriale, la quale dice che « in ognuno di noi è certamente vivo il ricordo delle discussioni seguite in questa assemblea ». Io ho inteso parlare soltanto del lavoro del sotto-segretario l'onorevole Pompili e della relazione del deputato Scalea. Il nostro regolamento ci comanda di non tener conto di quello che si fa nell'altra assemblea.

DE MARTINO, *relatore*. Bisognerebbe leggere le relazioni!

PIERANTONI. So che questa materia delle relazioni vi tocca l'animo; non si può pretendere che s'imponga ai colleghi il loro modo di

fare. Chi può leggere tutte le relazioni che vengono a noi trasmesse?

DE MARTINO, *relatore* Ma io non ho interrotto affatto.

PIERANTONI. Io ho inteso le sue parole, che a me erano rivolte. Questa legge sul riordinamento delle carriere è una proposta vecchia di ventisei anni. Fino dal 1881 fu presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge molto analogo al presente. Ai 21 dicembre del 1881 ebbe qui luogo una interrogazione fatta in sede di discussione di bilancio dai senatori Alfieri e Caracciolo Di Bella.

Un'altra discussione seguì al 14 giugno 1882 in previsione del bilancio degli affari esteri. Il ministro del tempo, P. S. Mancini, dichiarò che aveva nominate due Commissioni speciali e numerose, l'una presieduta dall'insigne presidente della Cassazione, il senatore Miraglia, l'altra da Carlo Cadorna, che fu ministro, presidente del Consiglio di Stato, ambasciatore e presidente del Contenzioso diplomatico. Le due Commissioni nominarono due Sottocommissioni, nelle quali io lavorai insieme col senatore Auriti e con altri egregi uomini.

Presentammo due relazioni che dovevano essere ricordate e che contenevano una grande illustrazione di studi comparati e utilissime proposte, il maggior numero delle quali si è trascritto in questo progetto. Non vi è plagio nei lavori assegnati alle riforme legislative; ma non è lecito che alcuno si dica autore di cose da altri lungamente preparate.

Sorse inoltre una nuova discussione al 21 maggio 1884, in cui si deplorò il sistema degli esami dei giovani aspiranti alle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri. Feci per molti anni parte della Commissione nominata per gli esami, fui esaminatore pel diritto costituzionale e internazionale; vidi una schiera bella e valorosa di giovani pieni di volontà servire la patria, che poi rividi da Cristiania a Tunisi, da Londra a Costantinopoli e in altri paesi; tutti mi confessavano di essere stati mal preparati. In tutte le professioni si chiede un apparecchio pratico, un tirocinio. Si deve essere giudici, vi è l'uditorato, si deve entrare nel Consiglio di Stato vi sono i referendari; gli assegnati alla carriera diplomatica e consolare appena sono approvati sopra un programma di tesi storiche e giuridiche, che se era

buono nel 1866 e se fu di mano in mano ritoccato, non corrisponde più alle condizioni della grande trasformazione della diplomazia e degli Istituti di cui ha parlato l'illustre relatore. I Consoli vanno a compiere numerosi uffici che nello Stato sono divisi, persino a dare giustizia ne' consolati a giurisdizione senza alcuna preparazione. In quel tempo io chiesi che fosse istituita una scuola di applicazione (che non fosse ripetizione de' monchi insegnamenti delle Università, nè imitazioni di accademie, nè eloquio di professori idealisti), volevo che i giovani non fossero per la semplice approvazione di esame subito spediti all'estero, ma che potessero rimanere almeno un anno presso il Ministero degli affari esteri per apprendere nozioni teoriche e acquistare pratica; dissi al ministro che si poteva mandare alcuna schiera di questi giovani nella Scuola Orientale di Napoli ad apprendervi non soltanto i principii delle lingue orientali, perchè le lingue per parlarle addimandano il consorzio degli stranieri e, ad apprendere in pari tempo i costumi, gli usi, le leggi dei popoli Orientali.

La mia richiesta era stata consentita per accordo preliminare con l'amato ministro, a cui mi univa amore filiale. Un decreto del 1882, che istituiva detta scuola di applicazione, non fu eseguito. In questo tempo, lo stesso onorevole Ministro ordinò il *Bollettino Consolare*, assai utile, compose, d'accordo con il ministro Berti, le CAMERE DI COMMERCIO ALL'ESTERO, e ottenne altri utili vantaggi. Ho stimato mio dovere, come uno dei sopravvissuti, perchè quasi tutta quella insigne schiera di uomini, con i quali io ebbi l'onore di dare servizio, uscirono da questo misero teatro della vita.

Dopo il ricordo dell'opera riformatrice, l'ambiziosa e mal preparata politica, che ci condusse alle dolenti stragi dell'Africa e fece sorgere rivalità con la nazione che adesso si mostra amica, anzi si chiama nostra sorella, arrestò le proficue riforme.

Il ministro Mancini ne aveva iniziata un'altra: quella della Legge consolare. Feci parte della Commissione ministeriale che la preparò. Presentata il 13 aprile 1891, fui nominato relatore e composi una relazione assai voluminosa. Il disegno rimase iungo tempo all'ordine del giorno, ma le crisi ministeriali, la mancanza di persona, che sapesse esercitare l'ufficio di

commissario Regio e altre cagioni non la fecero discutere.

Da ultimo l'onor. ministro Mancini riuscì a riformare benissimo la biblioteca del Ministero, che oggi è diretta da un valoroso uomo ed è una delle migliori che esistano; riordinò il sistema degli archivi e in pari tempo il servizio dei traduttori. Oggi io non mi permetterò di raccomandare tutte le proposte che erano state studiate nella legge del riordinamento delle carriere, soltanto mi congratulo di esser ancor vivo in questa epoca per vedere nel 1907 approvata una riforma, alla cui preparazione lavorai 26 anni or sono. Non mi permetterò di dare consigli, perchè la mia condizione su questa materia è assai difficile. Pascal disse: *Trop de science embêtit*; io non ho troppa scienza per esserne stupidito. (*ilarità*).

La signora di Stael disse: «*Tout connaître, c'est tout pardonner*»; io che non conosco tutto perdono le malevolenze alle quali fui fatto segno: onde non mi rimane che di fare l'augurio, che l'onor. ministro possa dare finalmente il suo nome a questa riforma, che trovò preparata, e che essa possa addurre buoni vantaggi.

Però non dobbiamo farci illusioni. Il relatore ha parlato di deficienze nel personale diplomatico e consolare. Quelli che oggi sono in diplomazia e nei consolati vantano diritti acquisiti, alle promozioni, e con lo stesso sistema di cernita i nuovi cittadini che entreranno in carriera non porteranno nuove idee e migliori apparecchi alla cosa consolare e diplomatica.

Riformando il sistema degli studi e introducendo l'apparecchio pratico ci vorranno 20 o 30 anni per avere nuovi agenti superiori. Tuttavia è cosa promettente il sistema di unire le tre carriere e di dare potestà al Ministero di valersi di tempo in tempo di uomini che recheranno in Roma notizie ed esperienze attinte all'estero. Aggiungo che se vi fosse tempo a discutere io non sarei favorevole (vi faccia attenzione l'onor. ministro) all'obbligo delle 8 mila lire che s'impone ai candidati. Senza far nomi ricorderò che un giovane, che andava al Cairo, si pose a giocare alla *roulette* e che il debito fu pagato con la somma che aveva depositata. Altri giovani furono ammessi e non avevano fortuna. Francesco Crispi abolì la condizione, perchè costituiva una specie di privilegio alla ricchezza. Siamo tuttora in tali

condizioni di finanze per cui non si possa dare una indennità o stipendio agli addetti? Pensate che alcuni nomi s'impongono alla considerazione dei viventi. Quando aspira alla carriera il figlio di un cittadino benemerito che per l'onestà e probità sua, per gli ideali, ai quali attese, non lasciò un patrimonio alla famiglia, tal giovane, che sente l'amore di perpetuare la gloria del padre, solo perchè non ha una rendita deve essere rifiutato? Se dovessi parlare in un comitato privato di amici farei i nomi di tre o quattro giovani, che ora sono ministri pubblici, i quali non avevano la rendita richiesta. Inoltre, il dire che un parente potrà garantire la rendita non rende certissima la esistenza di essa. Molti sacrifici si compiono per superare il tempo del servizio gratuito. Pensate seriamente, se convenga mantenere la detta condizione in questi tempi di grande aspirazione all'uguaglianza.

Da ultimo terminerò con una informazione che non è stata rilevata. L'onor. De Martino, che certamente non vuole essere ambasciatore, ha detto che in Italia non abbiamo il grado di ambasciatore e che quindi bisogna crearlo, perchè la dignità dei nostri agenti diplomatici sia pari a quella degli altri ambasciatori stranieri.

Io ricordo benissimo che tal volta il Ministero fu costretto a dare maggiore grado ad un ministro, perchè negli usi diplomatici l'ambasciatore ha il passo sopra i ministri; ricordo ad esempio che quando fu adunata una conferenza a Costantinopoli si dovette promuovere il nostro ministro al grado superiore, perchè sarebbe stato gerarchicamente inferiore agli altri. Però il grado di ambasciatore, onor. De Martino sta nello STATUTO, ch'è LA LEGGE DELLE LEGGI. Datevi la cura di leggere l'art. 33 dello Statuto che ferma le categorie, di cui è composto il Senato: al numero 6° vi leggerà gli AMBASCIATORI, al 7° gli inviati straordinari dopo tre anni di tali funzioni. Con le credenziali di ambasciatori alcuni diplomatici entrarono in Senato e furono dichiarati senatori perchè ambasciatori.

L'ufficio di ambasciatore è una funzione che si dà con atto del Governo. Il conte Nigra e tutti quelli che sono accreditati presso le grandi Nazioni sono considerati ambasciatori, altrimenti non sarebbero accolti come *decani*. Vo-

lete presentare un *ordine del giorno*, presentatelo, ma permettetemi di ricordare che gli *ordini del giorno del Senato* finiscono per essere dimenticati. Io mi disimpegno da questa discussione, ho fatto il mio dovere ricordando precedenti ad onore di uomini che lasciarono grande traccia della loro opera per eminenti servizi resi alla patria, sono lieto di essere stato con essi. Mi congratulo ancora una volta con l'onorevole collega in Senato, il ministro Tittoni, che riesce a compiere l'ambita riforma. Credo certamente che metterà in esercizio i poteri amplissimi a lui dati dalla legge con la probità antica che lo distingue, che avrà rispetto dei diritti acquisiti. Fate quel governo che volete delle emendazioni da me accennate; ma sia sollecito il pensiero di provvedere al sistema di cernita e di apparecchio.

Questo discorso non può dispiacere a chicchessia; a me dà la soddisfazione di aver compiuto un dovere.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Malgrado la difficoltà della materia e malgrado che il progetto sia ponderoso, composto salvo errore, di 27 articoli, l'onorevole collega De Martino ha saputo farne una chiara relazione orale al Senato, in modo che io confido che il Senato si trovi in condizione di poter discutere ed approvare il disegno di legge che gli sta davanti. È ovvio che, sebbene ultimo venuto in seno dell'Ufficio centrale, supplendo il compianto collega Carta-Mameli (ben più competente di me) solo da ieri, pure io mi associ al concetto di massima esposto dal relatore che questo progetto di legge merita l'approvazione del Senato, perchè segna certamente malgrado alcune mende, un passo avanti in una materia che è pur necessario disciplinare; in una materia importantissima come questa della nostra rappresentanza diplomatica e consolare all'estero. Mi permetto però di prendere la parola, perchè mi preme di accentuare di più uno dei punti toccati appena dall'onor. relatore, e che mi sembra di una importanza eccezionale, su cui mi permetto di richiamare tutta l'attenzione dell'onor. ministro degli affari esteri, poi che sta tuttora in piena sua facoltà di tenerne conto, come egli crederà meglio.

Si tratta infatti dell'ordinamento del Ministero, che a detta della relazione ministeriale

presentata alla Camera, deve seguire l'approvazione di questo disegno di legge. Dice infatti la relazione ministeriale che fin d'ora sarà provveduto ad innestare la riforma minore parziale in quella più comprensiva ed organica. Il piano di riordinamento del dicastero è anch'esso già pronto e verrà attuato, secondo le leggi e la consuetudine, per decreto Reale, non appena il Parlamento si sia pronunciato sulla questione degli organici del personale.

Io spero di giungere ancora in tempo per influire sull'animo del ministro riguardo a questo riordinamento che si connette d'altronde, in modo importante, col disegno di legge che abbiamo dinanzi a noi.

È fuori di contestazione che l'elemento economico si è fatto ormai sempre più preponderante nella politica internazionale e che il Ministero degli esteri, nel suo ordinamento, non corrisponde abbastanza bene a questo nuovo orientamento della politica mondiale. Nè questo deve sorprendere perchè siamo ancora sotto l'impero di una legge che porta la data di 50 anni or sono.

Ora in 50 anni è certo che gli eventi hanno mutato notevolmente le condizioni politiche ed economiche del mondo civile a cui debbono corrispondere quelle delle rappresentanze delle grandi potenze all'estero. Specialmente per l'Italia, che va allargando ogni giorno più la sua influenza commerciale all'estero, la questione si presenta di capitale importanza. Noi siamo stati preceduti su questa strada da altri grandi paesi che, sorti prima di noi, hanno fatto progressi enormi: ora cerchiamo di raggiungerli; ma per far questo abbiamo bisogno, come loro e più di loro, di tutto l'appoggio delle nostre rappresentanze all'estero, per poter penetrare nel mercato mondiale, per non venir meno in questa lotta moderna della prevalenza economica, che ogni nazione si contende nel mondo.

Si è per ciò che occorre prendere cognizione di ciò che hanno fatto le altre nazioni, per vedere in qualche modo di ritrarne tutto ciò che a noi pur può convenire. Ed è notorio a tutti che vi sono fra le nazioni civili, quattro specialmente che possono dar campo a studi in questa materia, e queste nazioni sono la Gran Bretagna, il Belgio, gli Stati Uniti e la Germania. Esse hanno studiato profondamente la materia e hanno cercato ogni mezzo per ren-

dere queste loro rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero tali da allargare continuamente la loro influenza e allargandola promuovere il benessere economico della nazione da esse rappresentata. Ora questa nostra inferiorità dipende da cause multiformi, ma una di queste cause va certamente ritrovata anche nel programma degli esami dell'ammissione alle carriere diplomatiche e consolari. Questi programmi hanno fatto certamente dei progressi negli ultimi tempi; nè sarò io a negarlo; anzi ne do il meritato elogio sia all'onore ministro attuale, sia ai suoi predecessori. Ma sta il fatto che questi programmi peccano ancora per una base soverchiamente giuridica. È certo che la base giuridica deve pur esserci ed occorre per un buon funzionario sia, nel corpo consolare che nel corpo diplomatico, che possa ben rappresentare il paese all'estero, ma occorre pure oggi qualche cosa di più. È ben vero che qualche passo è stato fatto, perchè ultimamente a questi programmi si è aggiunto altra materia per cercare di colmare queste lacune, ma, a mio modesto avviso, non si è ancora fatto tutto quello che si poteva. Sarebbe quindi proprio necessario di trovare il modo di porre anche in questi programmi quanto giovi ad accertare, come è stato ben detto da altri, « una larga e profonda conoscenza del mondo economico, delle sue leggi, ed una sicura attitudine a rilevarne i fenomeni e a risolverne i problemi ». È una frase molto comprensiva che espone bene questo programma molto largo, che noi abbiamo appena rasentato finora.

Come l'onorevole ministro m'insegna, noi abbiamo imitato già altre nazioni nella funzione introdotta degli addetti commerciali all'estero. Però mentre l'Inghilterra ne ha nominati in numero ben maggiore dei nostri e ha già fatto tesoro della esperienza per modificarne l'azione, poichè dopo averli mandati all'estero li ha richiamati ora in patria per nuovi studi, salvo a farli ritornare alle loro sedi in condizione di essere più efficaci nella loro opera, noi ci siamo limitati per ora, se non erro, alla nomina di tre rappresentanti, che noi chiamiamo anzi precisamente delegati commerciali. Ne abbiamo tre: uno a Parigi, uno a Costantinopoli ed uno a Washington. Questa istituzione è assai recente, poichè data dal giugno 1906, cioè dall'anno scorso,

di modo che non abbiamo potuto ancora valutarne l'efficacia. È sperabile che questa istituzione possa rendere buoni frutti; mi occorre però richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sull'opportunità di seguire anche per questi nuovi funzionari l'esempio che ci dà l'Inghilterra: far sì cioè che vengano a studiare sul luogo, in Italia, la nostra produzione, i nostri sistemi commerciali, per poi farli tornare alle loro sedi muniti di cognizioni di cui oggi assolutamente non sono provvisti.

Venendo ad altri desiderati che sono già stati ripetuti in questa sede ed altrove, ma che finora non hanno potuto trovare esaudimento, ricorderò la questione dei nostri consoli onorari. So bene che vi è un ostacolo di indole finanziaria, perchè noi non possiamo sperare di sostituire a tutti i consoli onorari, ai consoli cioè di seconda categoria, dei consoli di carriera, se non abbiamo i mezzi per allargare la pianta del Ministero degli esteri e la possibilità perciò di nominare quindi i nuovi funzionari necessari.

Ma questi consoli onorari, come forse ripetei io stesso altra volta, non possono certamente adempire al loro incarico con tutta quella libertà e perfetta buona volontà, e con tutta quella cultura con cui potrebbero farlo i funzionari del Ministero degli esteri.

E vengo ad un'altra questione (di cui toccò pure l'onorevole relatore) che ormai chiederebbe di essere risolta, come già ricordai ad uno dei predecessori dell'onorevole ministro: la questione cioè della facoltà da concedersi a tutte le Camere di commercio del Regno e ai Musei commerciali di corrispondere direttamente con i rappresentanti nostri all'estero. Accade altrimenti, un andirivieni fra Ministero del commercio, funzionari all'estero e Ministero degli esteri, tale da rendere assolutamente superflua ed inutile questa corrispondenza che sarebbe invece utilissima, sia per informazioni su materie economiche, sia per informazioni d'indole più generale. Abbiamo d'altronde avuto in questo rapporto, anche ripetute istanze, sia di tutte le Camere di commercio, sia dei grandi Consigli che le rappresentano nel Regno, ed io credo che l'onorevole ministro sarà capacitato più di me della necessità di rimodernare anche in questo campo l'ordinamento del Ministero facendo ragione alla giusta domanda.

Così pure si potrebbero imitare le altre nazioni, nel senso di fare obbligo ai nostri funzionari consolari che si rendono in Italia in congedo o per altra ragione, appena lo possano, di visitare i nostri centri di produzioni maggiori, di abboccarsi con i nostri grandi industriali; di porre quel primo filo del tessuto del grande commercio internazionale, che soltanto si può iniziare in patria.

Da ultimo poi parrebbe che si potesse ottenere un miglioramento non piccolo, con gli sforzi che già fanno i nostri rappresentanti all'estero nell'informare il paese con i loro rapporti. Il Bollettino che raccoglie tutti questi rapporti è diventato sempre più gracile, e le relazioni si vedono comparire sempre più di rado di una volta, e per lo più non hanno poi quella forma pratica di cui si potrebbe trovare facilmente esempi nei rapporti degli agenti consolari inglesi, ed in quelli degli agenti degli Stati Uniti in generale così apprezzati e pratici.

L'attenzione dell'onor. ministro anche su questo argomento dovrà certamente portarsi con intenti di recare utile al paese. Ed io gli raccomando anche questo ultimo desiderio che potrebbe trovare vari modi di estrinsecazione o mediante una speciale Commissione incaricata di dare le istruzioni agli agenti commerciali nostri all'estero e di organizzare meglio il bollettino, o mediante anche l'incarico fisso dato a qualche speciale funzionario del ministro degli esteri, perchè unifichi questa azione e la indirizzi ad un risultato pratico.

Mi duole di aver dovuto prolungare soverchiamente il mio dire, ma credo che il Senato e l'onor. ministro non sapranno darmi torto comprendendo la mira a cui tendono le mie parole, quella cioè di far sì che si possa con questo nuovo passo fatto nel rimodernamento delle carriere degli esteri, ottenere anche un grande nuovo progresso economico per il paese.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io avevo qualche appunto su questo disegno di legge, ma a mia insaputa - e gli assenti hanno sempre torto - ho inteso che il Senato ha autorizzato di fare a meno della relazione scritta.

È un cattivo precedente questo, tollerabile solo in questioni urgenti di finanze, perchè non ci si dà il tempo necessario per studiare il di-

segno di legge. Per conto mio, protesto, rintasco i miei appunti e non prenderò parte a questa votazione.

PRESIDENTE. Debbo osservare al collega Astengo che il Senato nella seduta di sabato, ha espressamente autorizzato l'onor. relatore a fare la sua relazione orale. Perciò questa è una questione risolta.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Non voglio imitare l'esempio degli oratori dimissionari, come il senatore Pierantoni, che, dopo di aver ricordato parecchi precedenti, ha detto che si disimpegnava dalla discussione, e come l'onor. Astengo che non vuol parlare.

Io credo invece che il Senato in questa procedura abbia voluto dimostrare il suo amor proprio, perchè ciò significa che esso è così contemporaneo a tutti i progetti di legge, che può discuterli e votarli anche in una giornata (*si ride*).

Ora io mi permetto di fare qualche osservazione sommaria e generica sul progetto che stiamo discutendo. Qualche volta, specialmente quando la Camera dei deputati nella sua discussione ha fatto degli emendamenti e delle osservazioni, qui sorge il desiderio di tornare al progetto ministeriale, e questo desiderio ci viene soffocato per la fretta o il pericolo della scadenza dei termini.

Io veramente non ho capito bene, in questa occasione, come si parli di scadenza. Mi si è detto che la legge deve andare in vigore dal 1° luglio in poi, ma di solito in tutte le leggi si stabilisce un termine che segna la data della loro efficacia, ma questo non costituisce una scadenza di termine. Poi si è aggiunto che dentro giugno una Commissione deve esaurire il suo lavoro, ma neanche questa è una ragione per giustificare una procedura sommaria, tanto più che noi in Senato siamo stati circa un mese in riposo, e perciò si poteva aver tempo di discutere ed emendare.

Io mi permetto di fare qualche osservazione, profittando che questo disegno di legge, comunque sia, deve tornare alla Camera dei deputati; e le osservazioni si restringono su due punti.

La prima cade sul criterio di ammettere con troppa larghezza un principio che con tale

ampiezza non è ammesso in altre amministrazioni, cioè le promozioni fatte metà a scelta e metà per anzianità. Questo mi pare troppo, perchè, quando si tratta specialmente di un corpo scelto, che rappresenta un tirocinio ed una prova delle attitudini, poichè le promozioni di grado si ottengono dopo un certo periodo di anni, che io avrei voluto di sei, e fu ridotto a cinque, mi pare che il numero delle promozioni a scelta, per metà, sia eccessivo ed esorbitante.

La seconda osservazione si riferisce all'articolo 5. Io non ho nulla da osservare rispetto alla facoltà data al Governo di nominare i consoli generali e i ministri plenipotenziari; questa facoltà è insita all'azione, alla responsabilità ed all'iniziativa del Governo, tanto più che queste nomine non si faranno che in Consiglio di ministri, e quindi abbiamo una garanzia che può soddisfare i nostri desideri. Però giova pensare qualche volta ai lontani successori del presente ministro degli esteri, e stabilire, per esempio, qualche garanzia non sarebbe un gran male. Si aggiunga che dopo l'art. 5 segue un'altra serie di articoli dove sono molte cautele, forse troppe. Vi è, niente meno, una scelta che deve farsi per mezzo del Consiglio dei ministri, e quindi deve nominarsi una Commissione col compito di esaminare tutte le condizioni, le ragioni e le circostanze che giustifichino il passaggio da una carriera ad un'altra. Questo mi pare troppo, mentre invece nell'articolo 5 è detto semplicemente che è data facoltà al Governo di nominare i consoli generali di prima classe, ed i ministri plenipotenziari. Ora, come linea direttiva, con intuito immediato, la cosa pare giusta e facile, perchè tutto questo è imposto da supreme convenienze e da un criterio di ordine politico; ma l'onorevole ministro ammetterà pure che non è qui questione del Governo che voglia nominare, ma dei molti che possono volere esser nominati, cioè di quella specie di desiderio incomposto che può venire a moltissimi di aspirare ad entrare per la via dell'art. 5. Onde sarebbe bene per lo meno che, pur riconoscendo questa facoltà insita alla stessa natura del Governo e subordinata alla sua responsabilità, il Senato esprimesse il desiderio come abbia fiducia che queste scelte avvengano su persone che rappresentino segnalati servigi politici, amministra-

tivi o commerciali. Queste, non fosse altro, sono garanzie generali che impediscono morbosa vanità e molte ambizioni, e lasciamo sempre libero il Governo nella sfera della sua autorità e del suo prestigio: quindi, riassumendo il mio pensiero presento un'ordine del giorno, concepito presso a poco così: « Il Senato, pur ammettendo in casi eccezionali, la facoltà di cui all'art. 5, esprime il voto che la scelta cada su persone che rappresentino segnalati servigi politici, amministrativi o commerciali resi al paese ».

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. L'onorevole amico mio Giorgio Arcoleo mi ha classificato fra i senatori *dimissionari*.

ARCOLEO. Oratori dimissionari.

PIERANTONI. Se egli mi avesse classificato fra gli oratori abbondanti lo avrei compreso; ma io al cospetto suo ho fatto, permettetemi dirlo, lavoro maggiore del suo. Egli si è limitato a recitare la parte di *Don Desiderio*, (*ilarita*) e ha meditato un *ordine del giorno* per chiedere che il ministro non assuma se non persone di alta dignità. Questa raccomandazione è troppa poca cosa e fa supporre che si teme che il ministro possa fare altrimenti.

Io invece ho esposto all'onorevole ministro non desideri, ma accoglimento di riforme già studiate e introdotte altra volta, cioè, che non si debba restituire l'onere delle 8000 lire che fu tolto, perchè non siamo più in condizioni economiche da volere questo peso a carico degli applicati.

Ho data la informazione che l'esperienza insegnò che i parenti i quali dichiarano di dare le 8000 lire, se non le danno, non sono passibili di cauzione alcuna. Si potrebbe introdurre il sistema per cui la rendita fosse in cartelle del Debito pubblico e depositata presso l'economista del Ministero. In tal caso si avrebbe un obbligo certo. Ho detto anche che vi furono ottimi giovani che entrarono in carriera senza avere similiante somma, quando vi era l'obbligo di sborsarla.

Ed ora aggiungo un'altra raccomandazione all'onor. ministro degli affari esteri. Ponderi se convenga mantenere l'alinea dell'articolo che vuole che volta per volta si bandiscano i concorsi per i soli posti vacanti. Invece vorrei

che per esami si facesse una maggiore cerchia di giovani, per tenerli alcun tempo nel Ministero ad apprendervi la tecnica e la pratica dei servizi. In fine ho pensato che fosse inutile l'ordine del giorno proposto dall'onor. De Martino, e adesso è stato mio dovere dire che è ancora più inutile l'ordine del giorno desiderato dal collega Arcoleo.

DE MARTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO, *relatore*. Debbo prima di tutto chiarire un punto all'amico Arcoleo. La discussione di questo progetto, è stato messa all'ordine del giorno di oggi ed il relatore è stato autorizzato a farne la relazione verbale con deliberazione del Senato. Ciò premesso, debbo aggiungere che della facoltà accordata dal Senato di fare relazioni orali non mancano precedenti, e, difatti, non sono trascorsi molti giorni che per una legge importantissima sui telefoni e telegrafi, presentata dal ministro delle poste e dei telegrafi, il nostro collega Sani fece, autorizzato, una relazione verbale; e si trattava di un impegno di oltre 20 milioni per lo Stato!

Sulla affermazione circa il grado di ambasciatore dell'onor. Pierantoni, che ringrazio delle benevoli parole usate a mio riguardo, osserverò due cose: la prima che nella legge delle precedenze delle cariche di Stato non è contemplato l'ambasciatore; sicchè nel Regno l'ambasciatore non ha posto, come ne è prova il fatto che il nostro illustre collega, l'ambasciatore Lanza, ha avuto appunto con decreto del Re le prerogative e precedenze che sono oggi contenute nell'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare; la seconda che nel ruolo diplomatico non esiste il grado di ambasciatore: è una funzione che si adempie solo dai nostri diplomatici all'estero con lettere e credenziali speciali presso alcune potenze.

Detto questo, certo non vorrò anticipare le risposte che potrà dare il ministro; ma al mio carissimo amico Arcoleo fo osservare che se in una carriera come quella diplomatica si facesse prevalere troppo il concetto dell'anzianità, io credo che i pubblici servizi ne soffrirebbero assai, mentre in questa carriera, più che in qualunque altra, dovrebbe prevalere il merito ben con le necessarie tutele, acciocchè il diritto di tutti venga equamente salvaguardato.

Quanto all'art. 5 a me pare che non si possa menomare nè restringere la facoltà che, per le alte funzioni dello Stato, deve avere il ministro degli esteri di nomina diretta in casi speciali e fuori di ruoli degli ambasciatori, ministri o consoli di 1^a classe, così come lo ha del resto il ministro dell'interno per quelle che riflettono i prefetti. Credo poi che le garanzie che si sono qui stabilite circa i passaggi da un ruolo all'altro siano necessarie, utili e opportune; perchè, ripeto, i due ruoli sono nettamente separati; e se dei passaggi debbono avvenire, debbono aver luogo in un numero limitato, con delle cautele precise, sì che si venga ad una fusione dei due ruoli solo negli altissimi gradi di console generale o di ministro.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Io non spenderò parole per dimostrare la necessità e l'utilità di questa riforma, la quale, propugnata da molti, e da niuno contrastata, viene oggi innanzi al Senato del Regno.

Bene ha ricordato il senatore Pierantoni i numerosi ed antichi precedenti che ha questa questione; può dirsi anzi che mai riforma legislativa è venuta davanti al Parlamento ad un grado tale di maturità come la riforma delle carriere del Ministero degli affari esteri.

La discussione generale che avrebbe potuto farsi, e in parte si è fatta su questo disegno di legge, è una discussione che già ha avuto luogo più volte avanti la Camera ed al Senato.

L'onor. Pierantoni ha ricordato già l'iniziativa di altri ministri e relazioni di Commissioni; ma ricordo io stesso, da quando ho l'onore di sedere a questo banco, che tutti hanno, in occasione della discussione del bilancio degli esteri, discusso della questione dell'ordinamento e della fusione delle carriere. Talchè se io volessi (cosa che ora sarebbe assolutamente inutile, specie dopo la lucida ed efficace esposizione fatta dall'onorevole relatore), attardarmi sui principii generali del disegno di legge, non dovrei che ripetere quello che già ho avuto occasione di dire al Senato nella discussione dei vari bilanci degli esteri.

Quindi, poichè i principii generali sono ammessi da tutti, mi limiterò a rispondere alle osservazioni che sono state fatte dagli oratori

che hanno parlato. A me duole che l'onorevole Astengo si sia astenuto dal prendere la parola, poichè non trovo giusta la motivazione che egli ha addotta per questa sua grave risoluzione.

Non spetta a me difendere il Senato per la deliberazione che ha preso di far discutere questo progetto di legge con una relazione verbale; certo come hanno riconosciuto vari oratori, il Senato non ci ha perduto nulla; perchè la relazione orale del senatore De Martino è stata così chiara ed esauriente quale avrebbe potuto essere una in scritto lungamente meditata e ponderata. Dirò inoltre: che impedimento potrebbe oggi esserci alla discussione?

Il progetto di legge è stato distribuito al Senato il 27 aprile, e quindi fin da allora tutte le disposizioni sono note al Senato. Gli emendamenti lievi che la Commissione propone non riguardano nessuna questione di principio, ma solo lievi questioni di forma. Dunque evidentemente dal 27 aprile ad oggi, per chiunque avesse buon volere c'era il tempo opportuno per esaminare questo progetto di legge.

L'onorevole senatore Arcoleo ha fatto tre osservazioni: una per la promozione a scelta, che a lui pare concessa al ministro in proporzione eccessiva. Ora io devo fargli osservare che, di fatto, questa facoltà viene adesso molto ridotta, poichè sovente la promozione a scelta viene esercitata quando colui cui spetterebbe la promozione per anzianità ha tutti i titoli per essere prescelto; quindi i casi in cui veramente si esercita per omettere la promozione di qualcuno a cui per anzianità spetterebbe, sono rarissimi: se si limitassero ancora finirebbero per non essere adoperati quasi mai. L'art. 5 poi, che dà facoltà al Governo di nominare ministri plenipotenziari e consoli generali di prima classe non solo non innova nulla, non solo non dà al Governo facoltà maggiori di quelle fino ad oggi avute, ma anzi le limita, perchè fino ad oggi si è ritenuto che la facoltà di nomina di persone estranee alla carriera potesse aver luogo e per ministri plenipotenziari e per consoli generali di prima e di seconda classe; ora siccome nel nuovo progetto di legge ed in vista dei passaggi è stata fatta una equiparazione dei gradi per modo che i consoli generali di seconda classe sono stati equiparati ai consiglieri, e poichè il Governo non ha facoltà di nominare i consiglieri, si è tolta questa facoltà

anche pei consoli generali. L'onorevole Arcoleo propone un ordine del giorno per affermare che questa scelta deve essere esercitata con grande ponderazione e debba costituire un'eccezione: non ho nessuna difficoltà di aderire al suo concetto, poichè questa eccezione è già affermata dalla legge. Infatti l'art. 2 suona così: « Alla carriera diplomatica e consolare si accede, salvo le eccezioni di cui all'art. 5 della presente legge, previo concorso per esame, ecc., ecc. ». Ora il suo ordine del giorno non fa che spiegare ed affermare questo concetto che è il mio ed è quello della legge.

L'onorevole Arcoleo ha fatto un confronto fra questa facoltà grave ed importante data al Governo e le minuziose limitazioni che sono poste ai passaggi della carriera diplomatica; ma queste limitazioni si spiegano e si giustificano, poichè essendo coloro che appartengono alla carriera consolare e diplomatica pervenuti in queste carriere da differenti concorsi, quando a questi passaggi si desse una soverchia estensione, allora tanto varrebbe, come da alcuni è stato proposto, fondere addirittura le carriere e farne una sola.

L'onor. Pisa e l'onor. relatore mi hanno rivolto delle raccomandazioni circa l'ordinamento del gerzio del Ministero. Questo riordinamento sarà una conseguenza immediata dell'approvazione del disegno di legge e certamente in questa sede potranno esser tenute presenti le opportune raccomandazioni fatte e dall'onorevole Pisa e dall'onor. Pierantoni circa i programmi di esame. Quanto ai consoli onorari le osservazioni dell'onor. Pisa sono giustissime, sono quelle che molti fanno da tempo: ma la questione non è di principio, è unicamente questione finanziaria. Il Senato rileverà che, in tutti i bilanci degli esteri, lo stanziamento del servizio consolare aumenta continuamente. Non si fanno che istituire consolati dove non vi sono che trasformare vice-consolati in consolati; e questo aumento sarà continuo poichè i nostri rapporti commerciali in tutto il mondo aumentano continuamente: è quindi un campo infinito di attività per noi. Quanto agli addetti commerciali io poco posso rispondere, poichè la legge pone questi addetti sotto la dipendenza del ministro di agricoltura, industria e commercio; il ministro degli esteri non c'entra che per una parte: deve essere inteso prima di pro-

cedere alla loro nomina; ma appena questi addetti commerciali sono nominati passano alla dipendenza del ministro di agricoltura industria e commercio. Quindi potrò tener conto delle osservazioni importantissime dell'onor. Pisa per parteciparle al collega di agricoltura e prendere con lui gli opportuni accordi. Faccio però osservare che anche da questo lato vi è un progresso, poichè egli parlava di tre addetti commerciali, e sono quelli di antica data, ma recentemente è stato aperto un concorso per altri quattro posti per i quali due nomine già ebbero luogo. Il senatore Pierantoni ha parlato della riforma della legge consolare; ed anche questo è un altro desiderato al quale dovrà farsi ragione. Evidentemente questa legge non esaurisce, nè pretende di esaurire, tutta la materia; la riforma della legge consolare sarà un'altra di quelle che dovrà venire innanzi al Parlamento e così dovranno riempirsi altre lacune opportunamente indicate dall'onor. relatore; il servizio degli interpreti e dei dragomanni deve essere tutto riordinato e ricostituito. E così il servizio delle scuole all'estero per il quale molto si è fatto.

Anche per questo servizio lo stanziamento aumenta tutti gli anni, anzi con una delle ultime leggi votate si è dato veramente il modo di riordinare seriamente questo servizio, di renderlo proficuo ed efficace, poichè fino ad ora una delle ragioni le quali rendevano difficilissimo al ministro di poter pretendere da queste scuole buoni risultati era la scarsezza, la meschinità della retribuzione dei maestri. Ora con una recente legge è stata fatta l'equiparazione degli stipendi tra i maestri italiani all'estero e quelli all'interno in modo che i primi verranno a fruire di un notevole beneficio, e si potrà più domandare dall'opera loro.

Il senatore Pierantoni, ha anche sollevata la questione della rendita di 8 mila lire che ora si richiede da coloro che vogliono entrare nella carriera diplomatica. Anche qui non farò questione di principio; ritengo che si dovrà giungere a togliere questa condizione, ma quando? Quando si potrà fissare uno stipendio per gli addetti non appena essi entrano in carriera; la richiesta della rendita è necessaria perchè gli addetti entrano nella carriera e vi rimangono per lunghi anni senza stipendio, e se non sono pagati dallo Stato e se non hanno una rendita

propria, come è possibile che vivano, non dirò decorosamente per l'ufficio che ricoprono, ma materialmente, poichè è necessario che abbiano almeno i mezzi di esistenza? Quando saranno migliorate le nostre condizioni finanziarie, e quando in seguito a questo movimento ascensionale degli aumenti di stipendio ai funzionari dello Stato remunereremo gli addetti sufficientemente cesserà la ragione di essere questa disposizione della quale, pur non entrando nella questione di principio, per il momento, io non potrei consentire la soppressione.

Quanto alla questione del grado di ambasciatore, la Commissione si limita a proporre un ordine del giorno il quale in sostanza non varia nulla, soltanto riconosce a coloro che sono investiti di quel grado, quando sono in Italia, quella precedenza che loro spetta all'estero, e io non ho difficoltà di accettarlo. Ha detto opportunamente l'onor. Pierantoni che la carica di ambasciatore esiste, quello che non esiste è il posto nel ruolo diplomatico, ma la carica e la funzione esistono dal momento che il re rilascia le patenti di ambasciatore, e queste patenti può rilasciarle, anche a chi non sia investito del grado, perchè si possono rilasciare anche a chi debba compiere una semplice missione, e perciò anche a funzionari estranei all'ordine diplomatico. Del resto siccome anche io quanto la Commissione sono geloso del prestigio di questi altissimi funzionari non ho difficoltà di accettare l'ordine del giorno.

Così per l'articolo 2° il relatore mi ha domandato se intendo ristabilire quell'esame per il passaggio degli addetti alla funzione di segretari che la Camera ha soppresso. Certamente, e questo formerà materia di regolamento; la ragione per cui la Camera ha soppresso questa disposizione ed alcune altre del progetto di legge non è perchè non le ritenesse utili, ma perchè ha pensato che questa legge determinasse troppo, che si occupasse di alcune materie che devono trovare la loro sede naturale nel regolamento. Questa è precisamente la motivazione che il relatore della Commissione parlamentare ha dato alla proposta per la soppressione di questo inciso.

Quanto agli ufficiali d'ordine la nuova tabella non è altro che la riproduzione di quella compresa in un disegno generale che ha presentato il Presidente del Consiglio, perchè la carriera

degli ufficiali d'ordine sia equiparata in tutti i Ministeri in guisa che dappertutto abbiano davanti a loro non solo gli stessi stipendi, ma anche le stesse proporzioni fra i diversi gradi e quindi le stesse probabilità di promozione. Adunque nessun cambiamento questa tabella potrebbe sopportare.

E vengo all'ultimo punto toccato dall'onorevole relatore e da altri oratori, quello della meschinità degli assegni diplomatici e consolari. Io concordo pienamente con l'osservazione fatta, e anzi reclamo come titolo di merito per me, l'aver presentato per primo un disegno di legge col quale vengono migliorati gli assegni che, inopportunamente, come ha ben detto il relatore, furono ridotti. Dirò di più che anche nel bilancio di quest'anno, che deve ancor venire alla discussione del Senato, c'è una proposta d'aumento, perchè senza ragione l'assegno del nostro ambasciatore a Washington era inferiore di 20 mila lire a quello degli altri ambasciatori, ed io l'ho equiparato agli altri; ma anche in questa misura quanto siamo lontani da quello che fanno gli altri Stati per i loro ambasciatori!

Citerò un esempio recente per dimostrare al Senato che differenza c'è tra gli assegni che diamo ai nostri ambasciatori e quelli che danno gli altri Stati. A Washington l'assegno per l'ambasciatore nostro è di 70 mila lire italiane all'anno; col bilancio degli esteri di quest'anno sarà portata a 90 mila lire. Orbene l'assegno dell'ambasciatore britannico era di 180 mila lire italiane, e ora, quando il Governo inglese ha creduto di mandare colà a rappresentare la Gran Bretagna uno degli uomini più eminenti che faceva parte del Ministero, il Bryce, ha ritenuto che questo assegno di 180 mila lire fosse poca cosa e lo ha elevato a 250 mila lire italiane.

Quel sol fatto dimostra che se a noi non è possibile raggiungere questa cifra, evidentemente non è possibile cristallizzarci nei meschini assegni umilianti che ancora ricordano i nostri imbarazzi finanziari.

Come il Senato vede, in fondo, salvo piccolissime differenze, finiamo col trovarci tutti d'accordo, poichè veramente questa è una di quelle questioni tanto studiate e dibattute per le quali si è già formata un'opinione comune,

e questa opinione comune spero possa trovare oggi la sua espressione col voto concorde che il Senato darà a queste misure che io non esito a chiamare altamente provvide ed opportune e tali da dare al ministro degli esteri, un efficace strumento per esplicare la sua azione e per attuare la sua politica. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisa.

PISA. Ringrazio l'onor. ministro degli esteri per le risposte che mi ha dato e per quelle che non mi ha dato, supponendo che in questo caso il silenzio significhi adesione, tanto erano ragionevoli le domande che io ebbi l'onore di indirizzargli e sulle quali insisto. Mi soffermo però su di un punto di capitale importanza, quello toccato ora dal ministro e relativo ai consoli onorari. Lo dissi in precedenza, questa, oltre che questione tecnica, è una questione di tesoro, di finanza; ma mi credea, onor. ministro, si tratta di spese per sè enormemente produttive: si tratta del dovere che ha lo Stato di proteggere i nostri nazionali all'estero, di proteggere l'attività nazionale che è talmente giovanile ed esuberante che vuole già gareggiare all'estero con quella delle altre nazioni più robuste e più forti. E per una causa così importante, per una causa così benefica al paese non si potrà certo rimproverare l'onorevole ministro degli esteri se farà nuove pressioni (poichè una l'ha già fatta e lo so che v'è stato un forte aumento sul bilancio degli esteri) per metterlo in grado di poter compiere meglio le proprie funzioni. Io credo che una nuova pressione del ministro degli esteri sul ministro del tesoro per questa doverosa funzione che oggi manca ancora ai nostri connazionali e al nostro commercio estero, questa doverosa pressione, dico, del ministro degli esteri, troverà buona accoglienza dal suo collega del tesoro; si tratta dopo tutto di spendere uno per far guadagnare alla nazione cinque. Vi è dunque pure il tornaconto.

Non mi dilungo oltre perchè credo che l'onorevole Tittoni rammenterà queste mie parole, e per quel poco che valgono se ne farà forte presso il suo collega del tesoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ora procederemo all'esame degli articoli.

Ad alcuni di questi si sono presentati degli

emendamenti; che discuteremo unitamente agli articoli a cui si riferiscono.

Vi sono poi anche alcuni ordini del giorno, che discuteremo alla fine, perchè sono, per così dire, la naturale conseguenza delle deliberazioni che il Senato sarà per prendere.

Art. 1.

Il personale di prima categoria dipendente dal Ministero degli affari esteri è ripartito in due ruoli organici, corrispondenti alle due carriere: diplomatica e consolare.

Detti ruoli, coi relativi gradi, classi e stipendi, sono fissati come nella tabella A, annessa alla presente legge, di cui fa parte integrante.

(Approvato).

Art. 2.

Alle carriere diplomatica e consolare si accede, salvo l'eccezione di cui all'art. 5 della presente legge, previo concorsi per esami aperti separatamente per gli addetti di legazione e gli addetti consolari.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono le seguenti:

- a) la cittadinanza italiana;
- b) l'età non minore di anni 20, nè maggiore dei 30;
- c) l'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;
- d) l'essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualunque clima, provata con certificati di medici militari designati dal Ministero della guerra ad eseguire la visita;
- e) l'aver sempre tenuto lodevole condotta ed essere di civile condizione;
- f) l'aver ottenuto la laurea in legge in una Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830;
- g) il possesso di una rendita, sia in proprio, sia per assegno fatto dai parenti o da altri. Questa rendita non potrà essere inferiore ad annue lire 8000 per gli aspiranti alla carriera diplomatica, e ad annue lire 3000 per gli aspiranti alla carriera consolare.

L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione.

Non si possono indire concorsi per l'ammissione alle due carriere se non per il numero dei posti vacanti in ciascun ruolo.

Non si potrà rimanere addetti quando si sia sorpassata l'età di 35 anni.

A quest'articolo fu proposto un emendamento, precisamente alla lettera f).

Il comma f) secondo la proposta dell'Ufficio centrale verrebbe così modificato: « l'aver ottenuto la laurea in legge in una Università nel Regno, il diploma dell'istituto di scienze sociali in Firenze, oppure l'attestato di licenza degli altri istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830 ».

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Io pregherei l'onor. ministro e l'Ufficio centrale a consentire una modificazione alla lettera d) di questo articolo. Esso è così concepito: l'essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualunque clima; provata con certificati di medici militari designati dal ministro della guerra ad eseguire la visita.

Io pregherei sopprimere le parole « *militari designati dal Ministero della guerra* » e sostituirvi le parole: « *designati nell'avviso di concorso* ».

Non trovo una ragione perchè nella legge si debba a priori esprimere questa condizione specifica di chiamare ad intervenire il ministro della guerra in un argomento al quale è interamente estraneo.

Non sono certo i medici dell'esercito più specificatamente competenti a giudicare degli effetti di qualunque clima sulla salute. Piuttosto sarebbero appropriati i medici anziani dell'armata. Ma neppur questi possono essere incaricati dalla legge come giudici esclusivi per un'altra ragione; poichè è certo, sebbene l'articolo non lo dica, che saranno medici residenti nelle provincie quelli incaricati dell'esame. Non si disporrà già che i concorrenti vengano a Roma a farsi esaminare per poi dire loro: noi vi rimandiamo per deficiente costituzione fisica.

Anche per questo è bene che il Ministero abbia libera ed intera facoltà secondo la sua coscienza di scegliere man mano si fanno questi concorsi i medici militari o civili che esso Mi-

nistero, parlo di quello degli esteri, crederà più opportuno e più economico.

Non occorrono altre parole per giustificare il mio emendamento che rispetta ogni libertà del Ministero responsabile.

Io spero che tanto l'onor. ministro che l'Ufficio centrale non avranno difficoltà ad accettare questo emendamento.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. La ragione dell'articolo è questa: si è voluto che questa visita fosse fatta da medici che fossero funzionari dello Stato, questa è la ragione perchè sono stati prescelti i medici militari. D'altronde quest'articolo ha una grande importanza, poichè i funzionari diplomatici che debbano per ragioni di servizio essere da un momento all'altro inviati nelle destinazioni più lontane, più disparate per ragioni di clima, ove non siano in condizioni eccellenti di salute costituiscono poi un grave ostacolo per l'andamento del servizio. In alcuni casi mi sono trovato appunto in un grande impaccio, perchè il ministro, non può tener conto delle condizioni di salute dei funzionari, quando deve ripartirli sopra un'area così vasta come è il mondo.

Io quindi pregherei il senatore Pellegrini di non insistere nel suo emendamento. Piuttosto io non ho difficoltà (siccome l'intervento del ministro della guerra non è quello che si voleva, ma è soltanto la sola qualità di funzionario dello Stato nei medici) di sopprimere le parole: « designati dal Ministero della guerra ». Non ho ripeto nessuna difficoltà, purchè la visita sia fatta da medici militari.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Dal momento che l'onor. ministro dice di non accettare che una parte sola del mio emendamento non sollevò una questione per l'altra parte. Mi permetto solamente di osservargli che la mia proposta non toglieva la libertà al ministro degli esteri di designare anche sempre, se voglia, medici militari. La esclusione *a priori* per legge dei medici non militari, per quanto integri, illustri e competenti non mi parve giusta. Io desidero che il ministro scelga chi crede più degno di sua fiducia. In ogni avviso di concorso dirà di che

medici si varrà. Dunque io accordo una maggiore libertà al ministro ed ogni volta che il ministro crederà conveniente scegliere medici militari, specialmente di marina (che possono essere più adatti) lo potrà fare e secondo la località come potrà se e quando il ministro voglia servirsi di medici non militari. Spero che questa ulteriore osservazione persuaderà l'onor. ministro ad accettare tal quale, il mio emendamento, togliendo cioè anche la parola « militare » dal momento che resta la facoltà nel ministro di scegliere pur sempre medici militari, se questi soltanto crederà degni di sua fiducia.

Il ministro dovrebbe preferire la libertà di designare esso i medici di cui si fida, perchè questo è l'importante.

Se l'onor. ministro accetta il mio emendamento sono lieto; altrimenti io lo limiterò a quella parte che l'accetta e per quella parte che l'onor. ministro non accetta io non insisterò.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Parlo su questo argomento non perchè io sia un medico, ma perchè sento anche la dignità professionale dei medesimi. Non era certo nell'intenzione dell'onor. ministro degli esteri di voler con quella dicitura portare un sospetto su tutta la classe dei liberi professionisti medici; ma siccome tale concetto prevale (non giova nascondere!) nella pratica della nostra burocrazia, cioè che ai medici liberi professionisti non si debba prestar fede sospettandoli capaci di rilasciare *pietatis causa* un certificato non rispondente a verità, io non vorrei aggiungere anche questo precedente legislativo.

Non c'è, lo riconosco, nell'animo del ministro questa intenzione; ma appunto perchè non c'è, sarebbe molto meglio che egli accettasse l'emendamento dell'onor. Pellegrini, il quale elimina una espressione antipatica capace di questo significato, e, d'altra parte, non vincola l'azione del ministro, che coll'avviso del concorso potrà prescegliere i medici militari presso un distretto militare tale, e presso un ospedale militare più prossimo alle residenze dei giovani aspiranti. E in questo modo sarà salvato il principio, ma saranno anche salvate le forme.

Ecco perchè io mi auguro che l'onor. mini-

stro, che è così morbido in tutte le sue manifestazioni (*viva ilarità*) lo vorrà essere anche verso i medici. E dicendo ciò non ne faccio, ripeto, una questione professionale mia, giacchè io, per fortuna dell'umanità, non sono medico. (*Vivissima ilarità*).

TITTONI, *ministro degli esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. La mia posizione è un po' imbarazzante perchè gli onorevoli preopinanti hanno ricorso a tutte le seduzioni che l'arte oratoria poteva fornir loro. Infatti l'onor. Pellegrini giustifica il suo emendamento dicendo di voler dare maggiori poteri a me di quelli che la legge non metterebbe a mia disposizione e l'onor. senatore Vischi ha fatto appello alla mia morbidezza. (*ilarità*). Ora permetta l'onor. Vischi che io dica che qui non è questione di morbidezza nè di dignità dei medici.

In molte leggi per alcune funzioni si richiede in taluni la qualità di funzionari dello Stato: ora sarebbe curioso di dire che questo costituisce un'offesa a tutti coloro che non sono funzionari. La legge dell'emigrazione ha stabilito che i medici debbono appartenere alla marina militare. La legge è stata votata dai due rami del Parlamento e a nessuno è mai venuto in mente di dire che questa disposizione costituisce un'offesa all'intero ordine dei medici.

Quindi non posso accettare tutto l'emendamento dell'onor. Pellegrini ed il Senato ne comprende bene le ragioni. Accetto però la seconda parte dell'emendamento dell'onor. Pellegrini e cioè che siano tolte le parole « designati dal ministro ».

Prego quindi l'onor. Pellegrini di non voler insistere sull'altra parte del suo emendamento.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Accetto la preghiera dell'onorevole ministro, ritirando la prima parte del mio emendamento, e conservando la seconda che egli ha dichiarato di accettare.

PRESIDENTE. Allora mi sembra che la dizione definitiva del paragrafo *d*) dell'articolo 2 in seguito all'emendamento presentato dall'onorevole Pellegrini ed accettato dall'onor. ministro sia la seguente:

« *d*) l'essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualunque clima, provata con certificati di medici militari designati nell'avviso di concorso ».

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Io pregherei l'onorevole Pellegrini di non insistere su questa formula: *designati nell'avviso di concorso*, perchè ciò sarebbe pericolosissimo.

Sappiamo tutti che cosa accade quando, anche per un accidente fortuito, venga a mancare uno dei dati dell'avviso di concorso. Ora se nel programma del concorso si mette anche la designazione della persona del medico e questo poi non può accettare od è malato o muore, allora accade che manca uno dei dati dell'avviso di concorso, e si corre rischio di fare annullare il concorso stesso.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Allora per eliminare questo inconveniente si potrebbe dire: « scelti dal ministro degli affari esteri ».

SCIALOJA. Questa formula si può accettare.

PRESIDENTE. Allora la dizione di questo paragrafo *d*) dell'articolo 2 rimane la seguente: « essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualunque clima, provata con certificati di medici militari designati dal ministro degli affari esteri ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora a votare l'articolo, che sarà bene approvare per divisione.

Rileggerò il comma 1°:

Alle carriere diplomatica e consolare si accede, salvo l'eccezione di cui all'art. 5 della presente legge, previo concorsi per esami aperti separatamente per gli addetti di legazione e gli addetti consolari.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

La seconda parte dell'articolo è la seguente:

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono le seguenti:

a) la cittadinanza italiana;

b) l'età non minore di anni 20, nè maggiore dei 30;

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1907

c) l' avere soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

Chi l' approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il numero d) di questo articolo è già stato approvato con leggere modificazioni. Passo quindi alla lettera e) che è del seguente tenore :

e) l' avere sempre tenuto lodevole condotta ed essere di civile condizione;

Chi l' approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

f) l' avere ottenuto la laurea in legge in una Università del Regno, oppure l' attestato di licenza degli istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830;

Qui, come ho detto, vi è una proposta di emendamento dell' Ufficio centrale del seguente tenore: « avere ottenuta la laurea in legge in una Università del Regno, il diploma dell' Istituto superiore di scienze sociali di Firenze, oppure l' attestato di licenza degli istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830 ».

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Pregherei l' onor. relatore di non volere insistere su quest' emendamento. Egli vuole specificare la scuola di scienze sociali e politiche di Firenze, certo assai benemerita, ma noi sappiamo che di mano in mano si vengono fondando altri istituti, nei quali si dà pure questa specie di preparazione, di tirocinio, per accedere alle carriere diplomatiche e consolari. Dunque, ammettendo la voluta indicazione, dovremmo fare, volta per volta, un' appendice a questo articolo.

È meglio invece lasciare il testo così come è, e fermarsi ai criteri generali; volta per volta, quando si faranno delle concessioni, s' intende che si debbano coordinare alla legge del 1870. Mi pare che l' emendamento limiti e pregiudichi l' avvenire; quindi prego l' Ufficio centrale di non insistervi.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Mi associo all' invito dell' onorevole Arcoleo anche per la ragione che, ad esempio, la scuola di commercio di Venezia, sezione consolare, ha già avuto con un decreto Reale la facoltà di rilasciare diplomi di questo genere. Ora con questo emendamento si da-

rebbe una certa preferenza, che pure di fatto non esiste e che non sarebbe giustificata, ai diplomi rilasciati dalla scuola superiore di Firenze. Perciò pregherei di lasciare il testo quale era prima.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Mi rimetto completamente al Senato, poichè l' inclusione o l' omissione di questo inciso non varia assolutamente lo stato delle cose, poichè senza dubbio l' Istituto di scienze sociali di Firenze è compreso tra quelli contemplati dalla legge del 1870.

DE MARTINO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE MARTINO, *relatore*. Anche l' Ufficio centrale non fa questione sul mantenere o no quest' emendamento. Si era creduto di dare una solenne testimonianza a un istituto altamente benemerito della cultura, null' altro. E fatta appunto questa dichiarazione, l' Ufficio centrale non insiste nel mantenere nell' articolo la specifica speciale dell' Istituto di scienze sociali, perchè effettivamente esso è compreso tra gli istituti contemplati dalla legge del 1870.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Penso d' indicare al Senato le ragioni per le quali è compilato quest' articolo. L' Istituto superiore di scienze sociali e politiche di Firenze fu fondato per un grande lascito fatto dal nostro defunto collega Alfieri di Sostegno. Un decreto Reale dichiarò che i giovani aspiranti alla carriera diplomatica o consolare potevano essere ammessi col diploma di questa scuola, violando la legge, che riconosceva soltanto le lauree universitarie.

Per questo favore fu sollevata questione innanzi al Consiglio di Stato. Un giovane fece reclamo sostenendo che si era dato il posto nella carriera a chi non aveva laurea universitaria. Il Consiglio di Stato, perchè il reclamante non era stato approvato immediatamente dopo il giovane parimenti approvato, decise che mancava d' interesse.

Per gli studi fatti nelle relazioni precedenti e dalla parola stessa dell' oratore si espose la necessità di trasformare l' ordinamento del corpo

consolare secondo le nuove tendenze. Perciò si fece la legge, che ammise altri diplomi.

Ed ora, avendo la parola, dirò il mio pensiero. I diritti individuali dell'uomo, specialmente il diritto commerciale e la sicurezza delle industrie debbono essere estrinsecati e protetti all'estero. Ciò non ostante sempre la laurea universitaria è comandata come carta d'introduzione. Nella riforma studiata si pensò di ammettere, specialmente oggi che abbiamo consoli e missioni nell'Asia e nell'Africa, giovani che porterebbero il diploma della scuola superiore di guerra e della scuola superiore navale e l'educazione e il servizio militare. Questi titoli senza offendere chicchessia, nè Camerino, nè Parma, nè Roma, nè Napoli, nè Cagliari valgono più delle lauree. Conoscete le dolenti condizioni delle università del Regno. Ne avrete una prova domani.

Perchè dunque dare l'ostracismo a valorosi giovani, che conoscono le leggi e hanno nozioni di diritto e che non sarebbero esentati dagli esami?

Ve ne sono taluni, che soffrendo il mal di mare, una sofferenza che esclude dal servizio, o per altre ragioni vorrebbero uscire dal servizio militare, entrare nella carriera diplomatica e consolare ed andare in paesi ove occorrono anche buoni esploratori. È inutile ricordare a voi quello che fecero il Bottego, il Lovatelli ed altri. Mentre volete guardare a tutte le parti del mondo, e volete colonie, penetrazioni pacifiche rimanete sempre dentro un involucro troppo tradizionale ed esclusivo.

Queste cose ho voluto notare, essendo certo che torna inutile presentare un emendamento, quando l'Ufficio centrale non lo ha pensato. Ciò l'esperienza m'insegnò. Io non ho possibilità di trascinare con me una maggioranza necessaria. Pochi ascoltano, molti votano.

La legge dispiacerà a tanti giovani, che vista la buona prova fatta in Africa dal Ciccodicola, dal Cerrina e da altri vorrebbero entrare in servizio per l'osservanza del diritto comune.

Infine non voglio tacere un'ultima osservazione. I giovani italiani, che possono aver studiato in Cambridge, Edimburgo, Oxford, nelle Università tedesche e francesi, avendo una laurea straniera, non saranno ammessi ai concorsi, mentre la vita internazionale vuole che siano conosciuti i costumi, le lingue e le isti-

tuzioni straniere. Avevo detto che mi disimpegnavo da questa discussione, ma la tradizione dei miei studi e gli esempi acquisiti di momento in momento mi hanno offerto argomenti. Qui più non dico.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Benchè l'onor. Pierantoni non abbia presentato emendamenti risponderò a lui brevi parole.

Non potrei accettare che nelle carriere del Ministero degli esteri si prescindesse assolutamente dagli studi giuridici. Egli ha citato esempi di militari che si sono distinti in funzioni diplomatiche, ma non sono coloro che sono usciti dalla scuola di Modena, ma quegli che hanno avuto campo di esercitare missioni importanti e far lunga pratica.

In questi casi, per tener conto dell'opera loro, non vi è bisogno di sconvolgere l'ordinamento di ammissione alle carriere, perchè vi è la facoltà del Governo di nominare i ministri al di fuori delle carriere.

Quanto alle lauree conseguite all'estero dirò che equiparare queste lauree a quelle conseguite in Italia, è cosa che riguarda il mio collega dell'istruzione pubblica.

Quanto poi alle scuole che potrebbero lagnarsi di essere escluse, mi limito ad osservare che questa legge non innova nulla di ciò che è stabilito dalla legge del 1870, ed apre le porte a tutti quegli istituti che si pongano in condizione di rispondere ai requisiti della legge stessa.

Per questo basta l'accordo fra il ministro degli esteri ed i ministri dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura, secondo che le scuole dipendono dall'uno o dall'altro. Quindi non ci è proprio esclusione per nessuno.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Mi permetta, onor. ministro, di dirle che io non ho parlato della scuola di Modena, perchè quella scuola dà soltanto giovani ufficiali di fanteria e di cavalleria; ho parlato della scuola superiore di marina o della scuola superiore di guerra. Il ministro crede di farmi una concessione per quel che ho detto riguardo alle lauree straniere, perchè riconosce

che vi è la possibilità che siano assimilate alle italiane. È vero che la legge della pubblica istruzione commette alle Facoltà di dichiarare l'assimilazione, ma se il comando della legge vuole « Laurea in legge di una Università del Regno », l'inclusione del Regno è l'esclusione del mondo. (*Ilarità*).

Osservo che vi sono i consoli e diplomatici che avendo figliuoli presso di loro non possono altrimenti farli studiare se non all'estero. Io non ho da raccomandare nè nipoti, nè figli; penso soltanto all'avvenire del nostro paese.

Ella mi ha parlato della legge del 1870; da allora ad oggi sono passati 37 anni. Ho fatto bene a non proporre emendamenti, avendo ella detto che non li avrebbe accettati.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Per la questione delle lauree prese all'estero non mi rifiuto di studiare la materia d'accordo col mio collega il ministro dell'istruzione pubblica, il quale anche più di me è interessato all'argomento.

PRESIDENTE Rimane dunque la proposta di mantenere la lettera *f*) dell'art. 2 qual'era nel testo ministeriale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge: « Sulla riscoltura », già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Prego il Senato di dichiarare d'urgenza il disegno di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onore. Presidente del Consiglio della presentazione di un progetto di legge « Sulla riscoltura » già approvato dalla Camera dei deputati.

L'onore. Presidente del Consiglio domanda che questo disegno di legge sia dichiarato di urgenza.

Non facendosi opposizione, viene concessa l'urgenza.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul disegno di legge in discussione. Approvato il comma *f*) passeremo al comma *g*) che rileggo:

g) il possesso di una rendita, sia in proprio, sia per assegno fatto dai parenti o da altri. Questa rendita non potrà essere inferiore ad annue lire 8000 per gli aspiranti alla carriera diplomatica, e ad annue lire 3,000 per gli aspiranti alla carriera consolare.

L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione.

Non si possono indire concorsi per l'ammissione alle due carriere se non per il numero dei posti vacanti in ciascun ruolo.

Non si potrà rimanere addetti quando si sia sorpassata l'età di 35 anni.

Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti questa seconda parte dell'articolo.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo secondo così emendato.

(Approvato).

Art. 3.

La promozione di classe nel medesimo grado di ciascuna delle due carriere ha luogo per metà dei posti vacanti secondo l'ordine d'anzianità, e per l'altra metà a scelta.

Le promozioni di grado hanno luogo esclusivamente a scelta e, salvo che per gli addetti, non possono esser fatte se non dopo almeno cinque anni di permanenza nel grado che il funzionario occupa.

Per ogni passaggio di grado è necessario il parere favorevole di una Commissione di cinque membri, distintamente nominata per ciascuna delle due carriere con decreto ministeriale, e rinnovabile ogni biennio. Le Commissioni saranno presiedute dal sottosegretario di Stato; ne farà parte di diritto il segretario generale; gli altri tre membri di ciascuna dovranno essere funzionari superiori delle rispettive carriere in attività di servizio.

Il funzionario che non abbia ottenuto il so-

pradetto parere favorevole, potrà, dopo almeno uno e non più di tre anni, provocare un secondo giudizio, il quale sarà definitivo.

La promozione per meriti singolari al grado superiore, prima che siano trascorsi i cinque anni di cui al secondo capoverso del presente articolo, non sarà concessa se non col voto unanime della rispettiva Commissione.

Le norme per l'alternarsi dal servizio all'interno e all'estero saranno stabilite per regolamento da promulgarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Io sono fra coloro che da lungo tempo desiderano la riforma del personale appartenente al Ministero degli affari esteri, per mezzo del quale questo Ministero esplica la sua azione; ed ho fatto anche parte di una delle commissioni che ha ricordato l'onor. senatore Pierantoni, quella che aveva dopo lungo studio fatto un ponderoso lavoro, che ora disgraziatamente ingombra gli archivi del Senato e non ebbe mai l'onore della discussione.

Ma se sono lieto che ora si adempia ad un antico voto di riforma, sono indotto a deplorare che sia rimasto allo stato di progetto il disegno di legge sullo stato civile degli impiegati; nel quale vi era un principio di una grandissima utilità e di frequente applicazione, cioè che la condizione e la garanzia degli impiegati delle varie Amministrazioni fossero possibilmente eguali fra di loro.

Ora in questo articolo terzo si pone una grande (e anche la parola enorme non sarebbe eccessiva) una grande disuguaglianza fra il trattamento che si fa agli impiegati del Ministero degli esteri e quello delle altre Amministrazioni. Tutti gli amministratori che sono qui e i colleghi che appartengono al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e ad altri corpi amministrativi, sanno che per norma la promozione di classe è quasi un diritto, col volgere del tempo, purchè l'impiegato non ne sia immeritevole.

Altro è la promozione di grado, per la quale ci vuole il merito; passare da una funzione all'altra non è dato a tutti. Questo passaggio deve corrispondere alla capacità. Ma invece tra un segretario di terza o di seconda o di prima

classe che differenza c'è? Nessuna; e questa è stata la dottrina che seguono quasi tutte le Amministrazioni; che ha seguito sempre il Consiglio di Stato, e che si abbandonerebbe qui perchè le promozioni di classe per metà si farebbero a scelta.

Ora siccome la preterizione nella promozione di classe non è giudizio di merito, ma un giudizio di demerito, perchè io dico e sostengo che l'impiegato quando non abbia demeriti la promozione di classe debba averla; io vorrei che per lo meno, questa facoltà che è data al Ministero, fosse circondata di qualche garanzia.

Per le promozioni di grado è qui costituita, secondo questo articolo, una Commissione che deve riconoscere se l'impiegato che si vuol promuovere di grado merita di essere promosso a scelta. Ma mettiamo un po' di garanzia per quelli ai quali sarebbe dovuta soltanto una promozione di classe; facciamo in modo che anche per quelli ci sia una Commissione la quale dia il suo avviso intorno all'essere o non essere il funzionario promovibile nella classe. È una semplice raccomandazione. Mi pare che si raccomandi ad una ragione ovvia di equità; una di quelle ragioni le quali i provetti delle amministrazioni possono meglio degli altri comprendere in tutta la sua ampiezza, in tutta la sua gravità.

Io non formulo nessuna proposta.

Se l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale consentono in queste idee potranno essi formulare l'articolo in modo che corrisponda al concetto che ho avuto l'onore di esporre.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Pregherei il senatore Finali di chiarire meglio il suo pensiero; cioè gli domanderei se il parere favorevole della Commissione, che è richiesto per i passaggi di grado, egli lo vorrebbe per i passaggi di classe soltanto quando hanno luogo a scelta, o quando hanno luogo per anzianità.

FINALI. Spiego il concetto che per preferire ad uno a cui spetta la promozione di classe in ragione di anzianità, ci voglia un giudizio di demerito.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. La pregherei di formulare un emendamento.

FINALI. Non è facile improvvisare: ella accetta in massima questo concetto?

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Evidentemente qui ci è una inversione di parti. Io non posso farmi interprete di una idea del senatore Finali; tutto al più, dal momento che la discussione della legge continua, posso chiedere che sia sospesa la discussione di questo articolo; ma debbo pregare il senatore Finali di redigere questo emendamento. Solo quando lo avrò sott'occhio formulato potrò manifestare il mio pensiero a questo riguardo; perchè qui non affermiamo delle teorie, facciamo delle leggi; e quindi non si può prescindere dalle formule concrete.

FINALI. Sta bene; mi riservo allora di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe rinviare a domani l'art. 3 mentre il senatore Finali prende l'impegno di formulare il suo emendamento.

Non facendosi osservazioni l'articolo 3 è rimandato.

Art. 4.

Il servizio prestato all'estero sarà nei soli riguardi della pensione di riposo, aumentato, per talune residenze, di quattro o sei dodicesimi a seconda della distanza dalla patria e dei disagi nelle condizioni del clima e della vita che le residenze stesse presentano.

Detto aumento non si calcola se non dopo almeno un anno di permanenza non interrotta. Nella medesima residenza, o in altra di condizioni analoghe. Non si considera interruzione il tempo del viaggio necessario a recarsi direttamente dall'una all'altra residenza.

La classificazione delle residenze anzidette, secondo le due categorie ora accennate, sarà fatta per decreto ministeriale.

A parità di merito saranno preferiti nelle promozioni i funzionari che avranno prestato servizio nelle anzidette residenze, giusta le precedenti disposizioni.

Gli assegni stabiliti per tali residenze, saranno aumentati di un decimo.

DE MARTINO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE MARTINO, *relatore*. A questo articolo l'Ufficio centrale propone una modificazione: al penultimo comma in luogo di dire « a parità

di merito » si dovrebbe dire « a parità di classificazione », perchè i funzionari essendo già classificati, è giusto che, a parità di classifica, essi abbiano nei riflessi della Commissione, quei vantaggi che loro assicura l'articolo quando sono stati in residenze lontane.

E per ragioni di chiarezza si proporrebbe al comma precedente questo: in luogo di dire « la classificazione delle residenze » dire invece « la determinazione delle residenze, ecc. ».

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Mi permetto di fare una semplice osservazione su questo articolo.

Quest'articolo ammette il principio, al quale io aderisco, che si debba cioè dare un valore pensionabile maggiore agli anni di servizio resi in terre lontane o malsane residenze. Io vorrei sapere solamente dall'Ufficio centrale, perchè in quest'articolo vi sia l'ultimo comma il quale dice: « Gli assegni stabiliti per tali residenze saranno aumentati di un decimo ». Quali assegni?

Gli assegni non sono determinati per legge. Quando siete per determinare gli assegni dei funzionari consolari o diplomatici, tenete pur conto di queste malsane e lontane residenze, e date ad essi con equo criterio il più che potete d'indennità; ma siccome non c'è alcuna legge che determini quali devono essere questi assegni di residenza, non so che cosa voglia dire quest'ultimo comma.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Il significato dell'ultimo inciso di questo articolo è che debbono essere aumentati di un decimo gli assegni attuali; ma evidentemente questo aumento può aver luogo anche per decreto, poichè, come per decreto gli assegni sono stabiliti, anche per decreto possono essere aumentati o diminuiti, quindi non ho difficoltà a sopprimere questo inciso. Sarà sempre in facoltà del ministro di aumentare questi assegni.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. La risposta del ministro mi fa vedere come egli nel concetto fondamentale consente con me e mi pare che anche l'Ufficio cen-

trale non possa non consentire nella soppressione.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 4 come viene emendato.

Art. 4.

Il servizio prestato all'estero sarà, nei soli riguardi della pensione di riposo, aumentato, per talune residenze, di quattro o sei dodicesimi a seconda della distanza dalla patria e dei disagi nelle condizioni del clima e della vita che le residenze stesse presentano.

Detto aumento non si calcola se non dopo almeno un anno di permanenza non interrotta nella medesima residenza, o in altra di condizioni analoghe. Non si considera interruzione il tempo del viaggio necessario a recarsi direttamente dall'una all'altra residenza.

La determinazione delle residenze anzidette, secondo le due categorie ora accennate, sarà fatta per decreto ministeriale.

A parità di classificazione saranno preferiti nelle promozioni i funzionari che avranno prestato servizio nelle anzidette residenze, giusta le precedenti disposizioni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo potrà nominare a ministri plenipotenziari e consoli generali di 1^a classe anche persone estranee ai ruoli diplomatico e consolare.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Domando scusa al Senato se prendo spesso la parola; ma esso vede che lo faccio nei più brevi termini possibili. Amerei sapere dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro, mentre io consento in questa scelta di persone che non appartengono ai ruoli dell'Amministrazione, perchè la scelta possa essere fatta di un ministro plenipotenziario di prima classe e non di seconda classe.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. In questo articolo si dice ministri plenipotenziari senza

distinzione: la distinzione è per i consoli generali e l'ho spiegata nel mio discorso.

FINALI. Ma siccome non ci è una virgola di mezzo, vi può esser qualcuno che possa prendere l'equivoco che ho preso io.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. È giusto, anzi sarà meglio dire: « a ministri plenipotenziari ed a consoli generali di prima classe ».

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo con questa piccola modificazione

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Fra i gradi e le classi dei due ruoli predetti è stabilita la parificazione secondo la tabella B annessa a questa stessa legge e di cui fa parte integrante.

(Approvato).

Art. 7.

Il ministro degli affari esteri avrà facoltà di effettuare con decreto Reale sentito il Consiglio dei ministri, per il migliore andamento del servizio, passaggi di funzionari dall'uno all'altro ruolo, nei limiti e colle guarentigie di cui agli articoli seguenti.

I funzionari non avranno diritto di opporsi a siffatto provvedimento, che sarà preso con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 8.

Per esercitare la facoltà di cui all'articolo precedente dovrà essere sentita una Commissione permanente speciale, la quale valuterà le condizioni del servizio, le qualità personali dei funzionari da trasferirsi, e il possesso da parte dei medesimi di tutti i requisiti necessari al grado e al posto al quale verrebbero assegnati.

(Approvato).

Art. 9.

La Commissione è composta di sei membri oltre il presidente, nominati per decreto Reale, e scelti nelle seguenti categorie:

Antichi ministri degli affari esteri;

Antichi sottosegretari di Stato, segretari generali del Ministero;

Antichi direttori o ispettori generali, direttori capi di divisione dell'Ufficio *personale* dello stesso Ministero;

Antichi ministri plenipotenziari e consoli generali;

Ne farà parte anche un consigliere di Stato;

La Commissione si rinnova per un terzo ogni biennio;

Alla nomina del presidente si provvederà con speciale decreto Reale, ed il nome del medesimo non sarà sorteggiato nei primi due bienni.

Per la validità delle decisioni della Commissione, che sono sempre prese a scrutinio segreto, è necessaria almeno la presenza di quattro dei suoi membri. In caso di parità, avrà la prevalenza il voto del presidente,

La Commissione è convocata di volta in volta a richiesta del ministro.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Io, come uscito recentemente dal servizio attivo dello Stato, dovrei esser lieto della larga parte che si fa in questo articolo ai funzionari i quali cessarono dal pubblico servizio; ma veramente non capisco perchè si faccia una Commissione di *ex*. Sono da questa Commissione esclusi i funzionari in attività di servizio; si vuole che siano tutti *ex*-ministri, *ex*-consoli, *ex*-ispettori generali, e vi resta un solo individuo in attività di servizio, cioè un consigliere di Stato.

Non capisco siffatta formazione di questa Commissione, la quale deve decidere di cose che si vanno esplicando in ordine di tempo e per mezzo di funzionari in attività di servizio; perchè i funzionari debbono aver appartenuto ad un'amministrazione e non possono anche appartenervi? È la prima volta, almeno per quanto so io, che si forma una Commissione tutta di *ex*-funzionari.

Amerei sapere perchè, e con quale criterio si è presa questa disposizione.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. La disposizione di questo articolo non è che la riproduzione di un decreto esistente per la classificazione dei funzionari: è stata presa tal quale. Però non vedo difficoltà di tener conto

delle osservazioni dell'onorevole Finali; dove si dice « antichi direttori e ispettori o ispettori generali, o antichi ministri plenipotenziari » si può dire: « direttori o ispettori, o *ex*-direttori e *ex*-ispettori, o *ex*-ministri plenipotenziari, o *ex*-ispettori generali, ministri plenipotenziari, o consoli generali, lasciando la scelta al ministro ».

FINALI. Io ringrazio l'onorevole ministro e sono lieto di aver fatta l'osservazione.

PRESIDENTE. Non facendosi altra osservazione, rileggo l'articolo come sarebbe stato emendato d'accordo con l'onorevole ministro:

Art. 9.

La Commissione è composta di 6 membri oltre il presidente, nominati per decreto Reale e scelti nelle seguenti categorie:

Antichi ministri degli affari esteri;

Antichi sottosegretari di Stato; segretari generali del Ministero;

Direttori o ispettori generali o antichi direttori o ispettori generali, direttori capi di divisione dell'Ufficio personale dello stesso Ministero;

Ministri plenipotenziari e consoli generali o antichi ministri plenipotenziari e consoli e generali.

Il resto rimane immutato.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. La formula proposta mi sembra un po' zoppicante, per usare la parola che mi viene suggerita da colleghi vicini; giacchè si sospende un articolo, si potrebbe sospendere anche questo per trovare una frase più corretta.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ma è una questione semplicissima.

ASTENGO. La parola *antico* è qualche cosa che urta, sa di *ostrogoto* e sarebbe meglio dire *ex*.

DE MARTINO, *relatore*. Io credo che la forma sia semplicissima ma me ne rimetto al ministro.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Io non credo si debba eccedere nelle proposte di sospensiva perchè allora finiremo col rimandare

tutta la legge. Si tratta di una questione di forma che ha una limitatissima importanza. Ho aderito che nella scelta della Commissione il ministro abbia maggior larghezza per aderire al desiderio del senatore Finali; ma che sia composta in un modo o nell'altro non è questione essenziale.

Se si vuole sostituire alla parola « antico » la parola *ex* io non ho difficoltà. Ma non è il caso di sospendere un articolo di legge per una simile questione. Io del resto mi rimetto al Senato perchè non voglio sostituirmi all'Accademia della crusca.

PRESIDENTE. Allora l'art. 9 sarebbe così modificato:

Art. 9.

La Commissione è composta di sei membri, oltre il presidente, nominati per decreto Reale, e scelti nelle seguenti categorie:

Antichi ministri degli affari esteri;

Antichi sottosegretari di Stato, segretari generali del Ministero;

Direttori o ispettori generali o ex-direttori o ex-ispettori generali, direttori o ex-direttori capi di divisione dell'Ufficio *personale* dello stesso Ministero;

Ministri plenipotenziari e consoli generali o ex-ministri plenipotenziari o ex-consoli generali;

Ne farà parte anche un consigliere di Stato;

La Commissione si rinnova per un terzo ogni biennio;

Alla nomina del presidente si provvederà con speciale decreto Reale, ed il nome del medesimo non sarà sorteggiato nei primi due bienni.

Per la validità delle decisioni della Commissione, che sono sempre prese a scrutinio segreto, è necessaria almeno la presenza di quattro dei suoi membri. In caso di parità, avrà la prevalenza il voto del presidente.

La Commissione è convocata di volta in volta a richiesta del ministro.

Metto ai voti questo art. 9 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 10.

In qualunque caso non potrà assolutamente proporsi e decretarsi il passaggio da una car-

riera all'altra se non quando il funzionario da trasferirsi: 1° abbia trascorso non meno di due anni nella classe attuale della propria carriera qualora non vi sia stato promosso per ordine di anzianità; 2° sia di grado non inferiore a quelli di segretario di legazione di seconda classe e di vice-consolo di prima classe rispettivamente.

I passaggi non potranno aver luogo per ogni quadriennio in misura superiore a due in ciascuna delle due carriere e per effetto di essi non potrà essere occupato più di un ottavo del ruolo di ogni grado di ciascuna carriera.

Le nomine a ministri e consoli generali di 1ª classe di funzionari appartenenti all'una o all'altra delle due carriere non saranno considerate come passaggi.

(Approvato).

Art. 11.

Ogni funzionario trasferito occuperà nel nuovo ruolo il posto corrispondente alla propria anzianità di grado e di classe.

(Approvato).

Art. 12.

Gli ufficiali diplomatici e gli ufficiali consolari di prima categoria possono essere, con decreto Reale o con decreto ministeriale, a seconda che si tratti di funzionari nominati dal Re o dal ministro, collocati a disposizione del Ministero, quando per motivi di guerra, per altre cause indipendenti dalla loro volontà, o per decisione del ministro estranea al merito dei loro servizi, devono cessare temporaneamente dalle proprie funzioni all'estero.

Nessuno degli ufficiali anzidetti può rimanere a disposizione del Ministero quando siano venute meno le cause che hanno provocato tale provvedimento. Il periodo di tempo, nel quale i medesimi potranno rimanere in tale posizione, non dovrà eccedere il biennio.

Il biennio della disposizione può essere, in via eccezionale, prorogato per un altro solo anno con decreto, accompagnato da relazione motivata. Qualora trascorso questo periodo non sia altrimenti disposto, il funzionario sarà collocato in aspettativa per motivi di servizio e poi in disponibilità.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io vorrei una sola spiegazione dall'onor. ministro. Per quale necessità si mette l'alternativa *Decreto Reale* o *Decreto Ministeriale*? Ella sa che nel nostro Statuto il decreto ministeriale positivamente non esiste. Ora non so perchè il ministro, che ha sempre la responsabilità del decreto Reale abbia bisogno di un decreto ministeriale. Desidererei essere istruito su questa materia.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. È detta qui nell'articolo, mi pare, la ragione; si adotta il decreto Reale o ministeriale, a seconda che si tratti di funzionari nominati dal Re o di funzionari nominati dal ministro.

PIERANTONI. Gli ufficiali nominati dal ministro, mi pare, non rispondano al concetto costituzionale che tutti i cittadini possono concorrere agli impieghi secondo le leggi; e non capisco la necessità che il ministro non debba fare il decreto Reale.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Quando si tratta di nomine fatte dal ministro, qualunque provvedimento successivo, mi sembra, debba essere fatto con decreto ministeriale.

PIERANTONI. Quale è la ragione giuridica che si debba fare piuttosto con decreto ministeriale che non con decreto Reale? Il decreto ministeriale quasi sempre non è pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale*...

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Mi pare che quando la nomina è fatta dal ministro, per necessità logica, tutti i successivi provvedimenti riguardanti l'impiegato nominato dal ministro debbono essere presi con provvedimenti ministeriali. Questo mi pare chiaro.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Pierantoni se non ha altro da aggiungere.

PIERANTONI. No, io avevo chiesto una sola spiegazione al signor ministro.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 12 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

I servizi di concetto degli uffici centrali del dicastero saranno disimpegnati da funzionari delle due carriere, diplomatica e consolare, secondo le norme indicate negli articoli seguenti.

Nulla è innovato per ciò che concerne il per-

sonale di concetto estraneo ai ruoli diplomatico e consolare.

Ai posti speciali, e naturalmente fissi, di direttore degli archivi, di bibliotecario e di direttore della tipografia, si accede con norme stabilite da apposito regolamento.

(Approvato).

Art. 14.

Un funzionario dello Stato, di grado non inferiore a quello di inviato straordinario e ministro plenipotenziario, è preposto, sotto l'alta direzione del ministro e del sottosegretario di Stato, col titolo di segretario generale alla trattazione degli affari del dicastero.

Al medesimo, a cui potrà essere contemporaneamente affidata una direzione generale, verrà assegnata, oltre al proprio stipendio, un'annua indennità speciale non superiore ai due terzi dello stipendio stesso.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Io prego l'onor. ministro ed il relatore dell'Ufficio centrale a por mente ad una situazione di fatto che nasce dall'applicazione di questo articolo e dall'analogo articolo che viene dopo; il quale crea una lauta e privilegiata posizione economica a funzionari dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.

Ma fermandomi sull'art. 14, osservo che questo individuo segretario generale, che potrà essere incaricato anche di una direzione generale, rispettabilissima persona, sarà sempre da meno del sottosegretario di Stato e soprattutto del ministro.

Ora noi abbiamo nei nostri concetti amministrativi, burocratici, se volete, quello di considerare la dignità delle funzioni non disgiunta dall'ammontare dello stipendio, non dico determinata dall'ammontare dello stipendio, ma non disgiunta, ripeto, dall'ammontare dello stipendio.

Ora prendete un ministro plenipotenziario di prima classe che ha 15,000 lire, dategli due terzi di aumento per le funzioni che esercita (quindici e dieci venticinque), vale a dire, passa sopra la testa di molto al suo sottosegretario di Stato e agguaglia la condizione economica del ministro.

Io faccio semplicemente questa considerazione, e domando all'onor. ministro e all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale se in questa situazione trovino o no qualche cosa di incongruente e anormale.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. L'anormalità rilevata dall'onorevole senatore Finali non esiste quando si consideri che deve farsi una distinzione tra uno stipendio ed un assegno. La necessità di questo assegno deriva dal fatto che i posti di segretario generale, i due posti di cui all'art. 15, sono dati ai ministri plenipotenziari, i quali, quando fossero chiamati dall'estero, o dovessero perdere l'intero assegno, verrebbero posti in una condizione evidente di inferiorità e nessuno vorrebbe accettare questo posto.

È una necessità che è stata riconosciuta in altri paesi. In Inghilterra, per esempio, si fa quello che si fa da noi; il posto di sottosegretario permanente del Ministero degli esteri, che corrisponde appunto a quello di sottosegretario generale, è, per solito, dato ad un funzionario della carriera diplomatica. Ora quando questo funzionario si chiama a Londra ad esercitare questa funzione, gli si conserva una parte dell'assegno, ed è stata una necessità, perchè altrimenti nessun diplomatico avrebbe accettato di esercitare questa funzione, come in Italia nessun ministro plenipotenziario rinuncierebbe alla sua residenza all'estero per venire in Italia a fare il segretario generale quando dovesse perdere intero l'assegno.

La differenza tra lo stipendio del ministro, e del sottosegretario generale, e quello di questo funzionario non esiste, quando si faccia questa distinzione essenziale e necessaria tra lo stipendio e l'assegno altrimenti con questa teoria l'ambasciatore che ha pure 90 mila lire di assegno (e che nella discussione che è avvenuta al Senato si è riconosciuto insufficiente) verrebbe ad avere una posizione più elevata del ministro, quando la elevatezza dell'ufficio si debba commisurare dalla remunerazione finanziaria.

Quindi io pregherei l'onorevole senatore Finali di non insistere nell'osservazione a quest'articolo, perchè quando l'articolo, non

fosse approvato, la conclusione sarebbe che al Ministero degli esteri non si potrebbe avere un segretario generale scelto dalla carriera diplomatica.

DE MARTINO, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO, *relatore*. Alle considerazioni svolte dall'onor. ministro ne aggiungerei alcune brevissime. Sarà oramai un servizio *comandato* quello dei funzionari presso il Ministero degli esteri, alternandosi il personale fra l'estero e l'interno, e i ministri plenipotenziari o consoli generali, ecc. dovranno, necessariamente, obbligatoriamente venire a prestar servizio all'interno. Ora questi funzionari si verrebbero a trovare in una condizione per la quale il servizio all'interno potrebbe diventare per loro una vera e propria punizione costituendo una menomazione della loro posizione finanziaria. Io avrei da fare invece una diversa osservazione, sulla quale però non insisto ora, dovendo essere concordata col Ministero del tesoro; ma a me pare che l'indennità di residenza, che è il solo vantaggio dato ai funzionari dei gradi inferiori, i quali pur sono come gli altri comandati al Ministero degli esteri, domanderebbe qualche temperamento. Anche un segretario o consigliere di legazione, il quale gode di assegno all'estero, venendo all'interno, risentirà il danno finanziario e forse anche di più che non lo sentano gli stessi ministri. Ma questa è una semplice raccomandazione che io faccio oggi all'onorevole ministro, acciocchè in tempo ulteriore possa di accordo col ministro del tesoro, venire, forse, a qualche temperamento. Infatti, se il servizio alternato rigorosamente, fatto senza privilegi, senza favoritismi è il pernio di tutta questa legge, bisogna che tutto concorra a rendere facile e soprattutto non oneroso ad una categoria dei funzionari, questo movimento dall'estero all'interno e viceversa.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Io prego l'onor. ministro di considerare che io mi sono astenuto da fare eccezioni di merito intorno a questa indennità data al funzionario diplomatico, chiamato a sostenere le funzioni di segretario generale: ho fatto vedere soltanto la posizione in cui si trovavano questi due personaggi. Questi personaggi

sarebbero in posizione uguale a quello del ministro e molto superiore a quella del sottosegretario di Stato. L'onor. ministro ha detto giustamente: qui non si tratta che di far loro continuare una parte di assegno che godevano nella loro residenza. E crederei allora che converrebbe mutare la dizione così: « verrà corrisposta, oltre al proprio stipendio, una parte dell'assegno non superiore a due terzi dello stipendio stesso ». Questa dizione mi pare che risponderebbe presso a poco alle idee dell'onorevole ministro.

Analoghe osservazioni si possono fare intorno all'art. 15, prescindendo dalla lauta ed eccezionale posizione economica fatta a quei funzionari, che facilmente si convertirà in un soprassoldo normale.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. A me quello che sta a cuore è la sostanza dell'articolo. Giacchè se questa venisse cambiata il Ministero degli esteri non potrebbe funzionare. Sulla forma non faccio questioni: non ho quindi difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole Finali. Però vorrei che il capoverso di questo articolo fosse espresso in questi termini: « Al medesimo, a cui potrà essere contemporaneamente affidata una direzione generale, verrà conservata, oltre al proprio stipendio, una parte dell'assegno di cui gode al momento della nomina, in misura non superiore ai due terzi dello stipendio stesso ».

DE MARTINO, *relatore*. Ma se il funzionario non ha l'assegno?

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Un funzionario nell'ordine diplomatico o consolare ha sempre l'assegno. Ad ogni modo per eliminare ogni inconveniente si potrebbe dire: « al momento della nomina o dell'ultima destinazione ».

PRESIDENTE. Allora sembra che il secondo capoverso di questo art. 14 dovrebbe essere così espresso: « Al medesimo a cui potrà essere contemporaneamente affidata una direzione generale, verrà conservata, oltre al proprio stipendio, una parte dell'assegno di cui gode al momento della nomina o dell'ultima destinazione, in misura non superiore ai due terzi dello stipendio stesso ».

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Il concetto è accettato da tutti, però è meglio rinviare questo articolo a domani per poterlo formulare con più precisione. Lo compilerò io stesso e lo proporrò al Senato.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni questo art. 14 è rinviato a domani.

Proseguiamo nella discussione degli altri articoli.

L'Ufficio centrale propone un articolo 14 *bis* aggiunto, che suona così: « Il ministro degli affari esteri avrà facoltà di destinare a ciascun ufficio o posto un funzionario di sua scelta senza che questi abbia diritto di opporsi ».

Domando se quest'art. 14-*bis* è appoggiato.

(Appoggiato).

PRESIDENTE. Il ministro lo accetta?

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

I funzionari destinati a prestar servizio presso gli uffici centrali del Ministero hanno diritto, oltre il proprio stipendio, all'indennità di residenza in Roma, giusta le leggi in vigore.

Ai ministri plenipotenziari e ai consoli generali di prima classe, mentre hanno nell'Amministrazione centrale la direzione del segretariato generale, o degli affari diplomatici, o degli affari commerciali, privati e contenziosi, sarà corrisposta, in aggiunta allo stipendio personale di cui godono, una indennità non superiore alla metà del proprio stipendio.

(Approvato).

Art. 16.

I ruoli organici degli interpreti di prima categoria, del personale di ragioneria, di quello d'ordine del personale di servizio del Ministero degli affari esteri, nonchè gli stipendi dei posti speciali di direttore dell'archivio storico, di bibliotecario e di direttore della tipografia, sono, a decorrere dal 1° luglio 1907, fissati come nella tabella C, che fa parte integrante della presente legge.

DE MARTINO, *relatore*. La tabella C è stata d'accordo col ministro messa in relazione con la legge generale.

PRESIDENTE. Quando verremo alla tabella leggerò le modificazioni proposte; intanto l'articolo può rimanere tale e quale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

A decorrere dal 1° luglio 1898 gli assegni degli ambasciatori e ministri plenipotenziari saranno aumentati di un settimo quando abbiano moglie o figli residenti con essi non meno di sette mesi dell'anno, e saranno aumentati di un sesto quando abbiano e moglie e figli residenti con essi non meno di sette mesi dell'anno.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 18.

I funzionari attualmente appartenenti al ruolo della carriera centrale saranno ripartiti in ragione di due quinti nel ruolo diplomatico e di tre quinti nel ruolo consolare, in base ai seguenti criteri:

1° Il merito e le attitudini dimostrate;

2° La domanda di ammissione in carriera, nei casi in cui il candidato poteva indicare in tale domanda se aspirava alla carriera diplomatica o a quella consolare;

3° I servizi prestati all'estero;

4° L'ufficio del Ministero al quale ciascuno degl'impiegati è rimasto addetto più a lungo.

Prima che si effettuino le promozioni di cui all'art. 24, ciascuno dei funzionari del ruolo centrale di 1^a categoria sarà iscritto nel ruolo al quale è stato assegnato in base alla propria anzianità iniziale di carriera, fino al punto per altro che il suo stipendio attuale non venga eventualmente ad essere aumentato di più di mille lire e che la sua anzianità non risulti maggiore di quella del funzionario che immediatamente lo precede nel ruolo della carriera centrale.

Qui l'Ufficio centrale propone due emendamenti.

Al n. 1, propone di sopprimere la parola « il merito » lasciando questo numero così concepito: « le attitudini dimostrate »; propone poi di aggiungere un n. 5, che dica: « le condizioni economiche dei funzionari ». Il ministro accetta queste modificazioni?

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Le accetto.

PRESIDENTE Allora pongo ai voti il complesso di questo articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

Per essere assegnati alla carriera diplomatica, fino al grado di segretario di legazione incluso, sarà necessario che il funzionario dimostri il possesso in proprio, o per assegno fatto da altri, del reddito richiesto per l'ammissione alla carriera stessa.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone la soppressione dell'art. 19 testè letto.

Io lo pongo ai voti, coloro che accettano la proposta soppressione voteranno contro.

Chi lo approva si alzi.

L'art. 19 non è approvato, quindi è soppresso.

Art. 20.

Il riparto di cui sopra sarà fatto da una speciale Commissione così composta:

Il sottosegretario di Stato del Ministero degli affari esteri (presidente);

il segretario generale del Ministero;

un consigliere di Stato;

due inviati straordinari e ministri plenipotenziari, di cui uno in servizio attivo;

due consoli generali di cui uno in servizio attivo.

La Commissione delibera per votazione segreta.

(Approvato).

Art. 21.

Detta Commissione dovrà compiere il suo lavoro non oltre il 30 giugno 1907.

(Approvato).

Art. 22.

Gli attuali funzionari della carriera interna che abbiano, al momento in cui entrerà in vi-

gore la presente legge, oltrepassato il ventesimo anno di servizio, non potranno essere destinati in una residenza all'estero senza il loro consenso.

Ad essi, qualora rimangano al Ministero non è applicabile la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 15.

(Approvato).

Art. 23.

I funzionari delle carriere diplomatica e consolare che si trovano nei rispettivi ruoli al 1° luglio 1907 non potranno essere trasferiti da un ruolo all'altro secondo le norme degli articoli 7 a 11 della presente legge senza il parere conforme della Commissione di cui all'art. 8 della legge stessa.

(Approvato).

Art. 24.

Le promozioni per la formazione dei nuovi ruoli diplomatico e consolare annessi alla presente legge saranno fatte esclusivamente a scelta, senza tener conto delle condizioni di cui all'art. 3.

Il secondo capoverso dell'art. 3 non è applicabile in occasione della prima promozione dei singoli funzionari dopo la formazione dei nuovi ruoli.

(Approvato).

Art. 25.

A coloro che godono al momento in cui entra in vigore la presente legge di uno stipendio superiore a quello del grado e della classe cui vengono assegnati nella carriera diplomatica o consolare, sarà conservata *ad personam* la differenza fra i detti due stipendi fino a quando conseguiranno un aumento di stipendio per lo meno equivalente alla differenza stessa, o cesseranno per qualunque ragione di appartenere alla carriera.

(Approvato).

Art. 26.

Nel bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1907-908, saranno introdotte tutte le variazioni in dipendenza della completa esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 27.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge, la quale andrà in vigore col 1° luglio 1907.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si darà lettura delle tabelle annesse al progetto di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

TABELLA A.

Ruolo del personale diplomatico.

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| 10 Ministri di 1 ^a classe a | L. 15,000 | L. 150,000 |
| 19 Ministri di 2 ^a classe a | » 9,000 | » 171,000 |
| 11 Consiglieri di legazione di 1 ^a classe a | » 6,000 | » 66,000 |
| 10 Consiglieri di legazione di 2 ^a classe a | » 5,000 | » 50,000 |
| 22 Segretari di legazione di 1 ^a classe a | » 4,000 | » 88,000 |
| 16 Segretari di legazione di 2 ^a classe a | » 3,000 | » 48,000 |
| 19 Segretari di legazione di 3 ^a classe a | » 2,500 | » 47,500 |
| 12 Addetti di legazione | » | |
| | Totale | <u>L. 620,500</u> |

(Approvato).

Ruolo del personale consolare.

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| 16 Consoli generali di 1 ^a classe a | L. 9,000 | L. 144,000 |
| 30 Consoli generali di 2 ^a classe a | » 6,000 | » 180,000 |
| 35 Consoli di 1 ^a classe a | » 5,000 | » 175,000 |
| 28 Consoli di 2 ^a classe a | » 4,000 | » 112,000 |
| 28 Vice consoli di 1 ^a classe a | » 3,000 | » 84,000 |
| 36 Vice consoli di 2 ^a classe a | » 2,500 | » 90,000 |
| 12 Addetti consolari | » | |
| 2 Consoli giudici { L. 5,000 } | | » 8,000 |
| | { » 3,000 } | |
| | Totale | <u>L. 793,000</u> |

(Approvato).

TABELLA B.

| Carriera diplomatica. | | Carriera consolare. |
|--|-----------|--|
| Inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1 ^a classe | L. 15,000 | |
| Inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2 ^a classe | » 9,000 | Consoli generali di 1 ^a classe L. 9,000 |
| Consiglieri di legazione di 1 ^a classe | » 6,000 | Consoli generali di 2 ^a classe » 6,000 |
| Consiglieri di legazione di 2 ^a classe | » 5,000 | Consoli di 1 ^a classe . . . » 5,000 |
| Segretari di legazione di 1 ^a classe | » 4,000 | Consoli di 2 ^a classe . . . » 4,000 |
| Segretari di legazione di 2 ^a classe | » 3,000 | Vice consoli di 1 ^a classe . » 3,000 |
| Segretari di legazione di 3 ^a classe | » 2,500 | Vice consoli di 2 ^a classe . » 2,500 |
| Addetti di legazione | | Addetti consolari |
| (Approvato). | | |

TABELLA C.

| Ruolo organico degli interpreti di 1 ^a categoria. | | |
|--|----------|------------------|
| 6 Interpreti di 1 ^a classe a | L. 6,000 | L. 36,000 |
| 5 id. di 2 ^a id. a | » 4,000 | » 20,000 |
| 7 id. di 3 ^a id. a | » 3,000 | » 21,000 |
| 4 Volontari interpreti | | |
| <u>22</u> | | <u>L. 77,000</u> |
| (Approvato). | | |

| Ruolo organico del personale di ragioneria (2 ^a categoria). | | |
|--|----------|------------------|
| 1 Direttore Capo di divisione | L. 7,000 | L. 7,000 |
| 1 Capo Sezione di 1 ^a classe | » 5,000 | » 5,000 |
| 2 Capi Sezione di 2 ^a classe | » 4,500 | » 9,000 |
| 4 Segretari di 1 ^a classe | » 4,000 | » 16,000 |
| 5 Segretari di 2 ^a classe | » 3,500 | » 17,500 |
| 5 Segretari di 3 ^a classe | » 3,000 | » 15,000 |
| 3 Vice segretari di 1 ^a classe | » 2,500 | » 7,500 |
| 2 Vice segretari di 3 ^a classe | » 2,000 | » 4,000 |
| <u>23</u> | | <u>L. 81,000</u> |
| (Approvato). | | |

Ruolo organico del personale d'ordine (3^a categoria).

| | | |
|--|----------|-------------------|
| 5 Archivisti capi | L. 4,000 | L. 20,000 |
| 8 Archivisti di 1 ^a classe | » 3,500 | » 28,000 |
| 7 Archivisti di 2 ^a classe | » 3,200 | » 22,400 |
| 6 Archivisti di 3 ^a classe | » 2,700 | » 16,200 |
| 12 Ufficiali d'ordine di 1 ^a classe | » 2,200 | » 26,400 |
| 10 Ufficiali d'ordine di 2 ^a classe | » 1,800 | » 18,000 |
| 5 Ufficiali d'ordine di 3 ^a classe | » 1,500 | » 7,500 |
| <u>53</u> | | <u>L. 138,500</u> |

PRESIDENTE. A questa tabella del personale d'ordine, l'Ufficio centrale propone le seguenti modificazioni:

Ruolo organico del personale d'ordine (3^a categoria).

| | | |
|--|----------|-------------------|
| 3 Archivisti capi | L. 4,000 | L. 12,000 |
| 11 Archivisti di 1 ^a classe | » 3,500 | » 38,500 |
| 8 Archivisti di 2 ^a classe | » 3,000 | » 24,000 |
| 16 Applicati di 1 ^a classe | » 2,500 | » 40,000 |
| 11 Applicati di 2 ^a classe | » 2,000 | » 22,000 |
| 4 Applicati di 3 ^a classe | » 1,500 | » 6,000 |
| <u>53</u> | | <u>L. 142,500</u> |

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. È una perequazione questa agli altri Ministeri e del resto questa tabella fa parte del disegno di legge che ha presentato l'onor. Presidente del Consiglio per tutte le amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Dunque la proposta dell'Ufficio centrale è accettata anche dal signor ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Segue ora l'ultima parte della tabella C che rimane invariata.

Ruolo organico del personale di servizio.

| | | |
|--|----------|------------------|
| 3 Commessi | L. 2,000 | L. 6,000 |
| 5 Capi uscieri | » 1,800 | » 9,000 |
| 9 Uscieri di 1 ^a classe | » 1,650 | » 14,850 |
| 9 Uscieri di 2 ^a classe | » 1,500 | » 13,500 |
| 4 Uscieri di 3 ^a classe | » 1,350 | » 5,400 |
| 4 Uscieri di 4 ^a classe | » 1,100 | » 4,400 |
| 4 Inservienti | » 900 | » 3,600 |
| 3 Portalettere | » 700 | » 2,100 |
| <u>41</u> | | <u>L. 58,850</u> |

(Approvato).

Posti speciali.

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Direttore archivio storico | L. 7,000 |
| Bibliotecario | » 6,000 |
| Direttore tipografia | » 4,000 |

(Approvato).

Così le tre tabelle sono approvate.

Ora abbiamo ancora tre ordini del giorno, due dell'Ufficio centrale ed uno proposto dall'onor. Arcoleo.

Il primo ordine del giorno dell'Ufficio centrale è questo:

« Il Senato ritenuta l'opportunità di mantenere nel Regno agli ambasciatori le prerogative e le precedenza inerenti alla loro qualità, invita il ministro a voler prendere a questo scopo gli opportuni provvedimenti ».

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Sotto una apparenza così semplice c'è una grossa questione.

Io mentre capisco la sollecitudine di tenere alta la personalità e la rappresentanza dei nostri ambasciatori, dei nostri maggiori ministri all'estero, non potrei aderire senza qualche riserva alla proposta dell'Ufficio centrale.

Io appartenni al Ministero Minghetti che per primo, non essendovi nei nostri ruoli organici gli ambasciatori, rimediò con le credenziali di ambasciatore; nè credo siasi mai verificato alcuno inconveniente da questo sistema.

Se invece di dare questa funzione mutabile al personale diplomatico, si vuole creare proprio in organico il posto di ambasciatore, io non ho opposizione seria da fare. Però prego l'onor. ministro, mentre farà sull'argomento lo studio, che gli è raccomandato dall'Ufficio centrale, di guardarlo sotto un altro aspetto che non è solo finanziario, ma è di grande dignità morale e gerarchica, perchè non dobbiamo pensare solo ad un Ministero.

Quando parliamo dell'ordinamento d'un Ministero e dei suoi principali rappresentanti, non dobbiamo dimenticare l'insieme dell'Amministrazione dello Stato.

Ora se noi avessimo i ministri plenipotenziari di prima classe a 12,000 lire di stipendio, io non farei alcuna obiezione; ma li abbiamo a 15,000. Nel suggerimento di portare in ruolo anche il grado di ambasciatore, che dovrebbe essere qualche cosa di più, si intende di aumentarne anche lo stipendio? Mi piacerebbe di saperlo; e siccome è un concetto troppo comune che alla elevatezza delle funzioni corrisponda l'ammontare dello stipendio, così una qualche dichiarazione a questo proposito la de-

sidero; perchè io non potrei ammettere che l'ambasciatore del Re d'Italia all'estero, per quanto alta sia la sua persona, e per quanto debba circondarsi di prestigio la sua personalità, sia qualche cosa di più di quella d'un ammiraglio, di un comandante di corpo di esercito, di un Presidente della Corte dei Conti o del Consiglio di Stato o della Corte di Cassazione.

Se il ministro accetta l'ordine del giorno, lo prego di tenere presenti queste considerazioni.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Mi pare che ci sia un equivoco. La questione non è della creazione del grado di ambasciatore. La Commissione lo vagheggiava; ma io mi sono opposto per la ragione che sovente le patenti di ambasciatore sono state date a ministri di seconda classe. Ora quando si creasse il grado di ambasciatore, sarebbe obbligatoria la promozione ad ambasciatore del ministro di prima classe; e ciò toglierebbe quella elasticità di facoltà di cui il ministro finora si è valso con vantaggio del pubblico servizio.

D'altronde abbiamo già approvato l'organico, in cui il posto non ci è. La questione è una sola: di conservare in Italia, a coloro che hanno le patenti di ambasciatori all'estero, la stessa precedenza nelle cerimonie pubbliche della quale godono all'estero.

È una questione di pura forma e nient'altro.

DE MARTINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO, *relatore*. Anche a me pare che si discorra su di un equivoco, perchè le stesse ragioni addotte dal collega Finali contro il provvedimento della creazione in ruolo del posto di ambasciatore, sono quelle appunto che dovrebbero fargli desiderare l'approvazione di un ordine del giorno che non fa che mettere coloro che hanno la funzione di ambasciatori all'estero in una posizione all'interno pari alla loro qualità.

Quanto alla questione in sè, non voglio insistere. Conservo il mio convincimento che la carriera dovrebbe essere ordinata in modo che i funzionari potessero gradualmente arrivare con giusta e severa selezione al grado di am-

basciatore. Ma siccome su di ciò non si fanno proposte, non insisto altrimenti.

FINALI. Limitata la portata della proposta a questo segno, non ho obiezioni da fare; ma sono contento di aver provocato queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno già letto.

(Approvato).

Il secondo ordine del giorno è pure proposto dall'Ufficio centrale, ed è così concepito:

« Il Senato ricordando che gli assegni degli agenti diplomatici vennero ridotti nel 1894 in un momento in cui furono chiesti sacrifici a tutte le classi di funzionari per rimettere le finanze dello Stato, con la promessa di ripristinare tali assegni appena fosse possibile; considerando che fortunatamente da parecchi anni le finanze dello Stato sono in prospere condizioni e che, d'altra parte il costo della vita è enormemente aumentato: ritiene esser misura di giustizia che il Ministero provveda ad aumentare gradualmente gli assegni diplomatici e consolari in relazione alle speciali esigenze dei vari uffici affidati ai rappresentanti dell'Italia all'estero ».

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho manifestato chiaramente il mio pensiero su questa questione, ho riconosciuto l'esiguità degli assegni, ho manifestato il proposito di aumentarli; ma impegni formali, in un ordine del giorno, senza il Presidente del Consiglio e il ministro del tesoro, costituzionalmente non potrei prenderli. Quindi prego l'Ufficio centrale che ha udito le mie dichiarazioni, le quali sono esplicite nel senso che egli desidera, di convertire l'ordine del giorno in una raccomandazione, prendendo atto delle dichiarazioni da me fatte.

DE MARTINO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE MARTINO, *relatore*. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onor. ministro che sono l'affermazione appunto del principio contenuto nel nostro ordine del giorno, l'Ufficio centrale converte il medesimo in una raccomandazione.

PRESIDENTE. Allora l'ordine del giorno viene ritirato...

DE MARTINO, *relatore*. E a nome dell'Ufficio centrale viene sostituito il seguente: « Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Vi è un terzo ordine del giorno proposto dal senatore Arcoleo, ed è il seguente: « Il Senato, pure ammettendo in casi eccezionali la facoltà di cui all'art. 5, esprime il voto che la scelta delle persone sia specialmente applicata al criterio di segnalati servizi politici o amministrativi ».

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Anche su questo argomento ho detto chiaramente il mio pensiero. Del resto quest'ordine del giorno è redatto in una forma che costituzionalmente non va, poichè sarebbe un commento ad una legge votata e sarebbe una forma interamente nuova. Io ho detto nella forma più esplicita che questa facoltà è delicatissima e deve essere esercitata con la maggior circospezione. Ma poichè il Senato con un altro ordine del giorno ha preso atto delle mie dichiarazioni, sull'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, potrebbe con identico ordine del giorno prendere anche atto delle mie dichiarazioni per questo presentato dall'onor. Arcoleo.

DE MARTINO, *relatore*. Allora presento io, in assenza del collega Arcoleo, un ordine del giorno così concepito: « Il Senato, prende atto delle dichiarazioni del ministro e passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale e che assorbe l'altro presentato dall'on. Arcoleo.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Si sarebbe così esaurita la discussione di questo disegno di legge, salvo i due articoli 3 e 14 che sono stati rimandati a domani. Prego l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale di trovare d'accordo una formula e di riferirne al Senato nella tornata di domani; e nello stesso tempo prego il relatore dell'Ufficio centrale di proce-

dere al coordinamento di questo disegno di legge.

Sull'ordine del giorno.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Pregherei il Senato di voler porre all'ordine del giorno della seduta di domani, subito dopo la discussione della legge discussa in parte oggi, quella di due progetti di legge che portano i numeri 7 e 8 nell'odierno ordine del giorno.

Essi non porteranno nessuna discussione, mentre si tratta di sanzionare in fine di esercizio delle spese che sono già state fatte.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni resta così stabilito.

Per il Comitato segreto.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Mi permetto di chiedere al Presidente per quando sia fissata la convocazione del Senato in Comitato segreto, perchè avevamo ricevuto avviso che si sarebbe tenuto domani.

PRESIDENTE. Io posso dare degli schiarimenti all'onor. Cefaly. Il desiderio della Presidenza era di convocare per domani il Comitato segreto, ma l'onor. ministro della pubblica istruzione, il quale ha in pendenza una legge già iniziata, quella sul trasferimento dei professori, mi ha pregato formalmente di poterla continuare domani, e di condurla possibilmente a termine. Mi pare che, trattandosi di desiderio legittimo e siccome d'altra parte, non essendovi nulla di urgente, il Comitato segreto, può esser tenuto anche un altro giorno, appena finita questa legge ed altre che sono state dichiarate d'urgenza, per domanda dell'onor. ministro degli esteri, sarà convocato il Comitato segreto.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Ci sono molti senatori che a quest'ora sono andati via, e credono che l'ordine del giorno rimanga quello già stabilito, mentre invece non si sa quel che si farà domani.

CEFALY. Non si potrebbe stabilire per postodomani il Comitato segreto?

PRESIDENTE. L'onor. Cefaly dovrà comprendere che se non potessimo domani condurre a termine la discussione della legge sul trasferimento dei professori, converrebbe andare al giorno dopo.

CEFALY. Siccome il Comitato segreto è qualche cosa che non sta nell'ordine del giorno, esso dovrebbe essere stabilito per un giorno determinato, e per quel giorno interrompere la discussione delle leggi.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Io faccio una proposta che mi pare che si suggerisca da sè; giovedì è festa, ed i senatori che son venuti di fuori desiderano veder procedere i lavori. Se il Senato non avesse nulla in contrario, proporrei di fissare per giovedì la riunione del Comitato segreto.

PRESIDENTE. Metto ai voti questa proposta. Chi l'approva si alzi.

(Approvata).

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri (N. 531 - *Seguito*);

Maggiori assegnazioni su vari capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 528);

Stanziamiento di L. 152,000 in uno speciale capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908, con la denominazione « Spese per la Macedonia » (N. 529);

Trasferimento dei professori universitari (N. 496 - *Seguito*);

Rimborso delle spese sostenute dall'ospedale di S. Matteo in Pavia per il mantenimento delle Cliniche universitarie (N. 534);

Variazioni al piano d'ammortamento del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Pisa in base alla legge 14 luglio 1887, n. 4760 serie 3^a (N. 525);

Riposo settimanale (N. 390);

Modificazioni alla legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli (N. 327);

Concessione di mutui di favore alle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura (N. 498);

Stazione di granicoltura in Rieti (N. 454);
Costituzione in comune autonomo della frazione Vallefredda (da S. Andrea) in provincia di terra di Lavoro (N. 511);

Costituzione in comune autonomo della frazione Collepasso (N. 513):

Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie (N. 463);

Approvazione di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 550);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224):

Concorso dello Stato nelle spese per la settima esposizione internazionale d'arte nella città di Venezia (N. 532);

Approvazione di eccedenze d'impegni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari 1899-900, 1900-901, 1901-902, 1903-904, 1904-905 e 1905-906 (N. 549);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 553);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 552);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 555);

Autorizzazione di spese per opere pubbliche, ripartizione di stanziamenti e trasporti di fondi negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 (N. 540);

Distacco della frazione di Palagianello dal comune di Palagiano e costituzione in comune autonomo (N. 546);

Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio 1906-907 (N. 542);

Provvedimenti sul rimborso del residuo credito della provincia di Pavia per la ritardata applicazione del nuovo catasto (N. 559);

Sessione di esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere (N. 523).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa il 1° giugno 1907 (ore 21).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.